

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 novembre 2015, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre

2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

5. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017»;

b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»;

c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».

6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.

7. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali

a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

8. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera»;

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma *8-bis* è abrogato;

d) al comma *13-bis*, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

9. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipi-

pale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: *a*) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; *b*) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; *c*) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

13. All'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

14. Il comma 15-*bis* dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-*bis*. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

15. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-*ter*, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.746,75 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta

municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;

b) al comma 380-*ter*, lettera *b)*, le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;

c) al comma 380-*ter*, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *a)* da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera *a)*. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

d) al comma 380-*quater*:

1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni *standard* approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;

3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;

e) dopo il comma 380-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«380-*sexies*. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-*ter*, l'incremento di 3.746,75 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-*ter* e 380-*quater*, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

380-*septies*. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter*, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-*sexies*, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-*quater* è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

380-*octies*. Ai fini del comma 380-*septies*, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-*sexies* per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

16. Per le medesime finalità di cui al comma 15, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,478 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

17. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

18. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.

20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

21. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo an-

nuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

22. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 24, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

25. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo

il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

28. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

29. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

30. All'articolo 1, nota II-*bis*), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera *c*) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera *c*), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di

detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

31. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

32. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 – (*Patti contrari alla legge*) – 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta

ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso».

33. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «24 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

34. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

35. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33, lettera a), e al comma 34, lettera a), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

36. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 35, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 33 e 34, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

37. In relazione ai commi 33 e 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

38. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della

produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»;

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e per» sono soppresse;

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;

e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.

39. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

40. Le disposizioni del comma 38 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di

pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera *c*) del comma 41.

43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera *c-bis*), dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “*in house providing*” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».

45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “*in house providing*” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,».

46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei

canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

47. Fermo restando quanto disposto al comma 46 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. La disposizione di cui al comma 46 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

49. Le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47.

50. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».

51. La disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

52. Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attual-

mente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

53. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;

c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

54. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

55. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti

che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 53.

56. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 61 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

57. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad im-

posta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

58. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

59. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

61. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con

i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

62. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61.

63. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.

64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».

65. Le disposizioni di cui al comma 64 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

66. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*). – 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera *b*), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

67. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 66, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 66 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

68. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

69. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio

1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e

l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».

b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;

c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;

f) al comma 1 dell'articolo 142-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

70. Le disposizioni di cui al comma 69 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

71. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elet-

trica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio»;

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese succes-

sivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche».

73. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 75, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

74. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 73, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

75. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 71 a 79, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'arti-

colo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

76. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

77. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.

78. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 71 a 77:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 72, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'innalzamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

80. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione

senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

81. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.

82. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del *broadcasting* della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.

83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pen-

sionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

84. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 83 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno

2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

85. L'esonero contributivo di cui al comma 84 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 84, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

86. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 o 84, preserva il diritto alla fruizione

dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

87. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

88. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 87 a 95, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87.

89. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

90. Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 87 a 95, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91.

93. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92.

94. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

2) la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*f-bis*) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera *f-bis*) è inserita la seguente:

«*f-ter*) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

95. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno

2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

96. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

97. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 96 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

98. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.

99. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali

per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

100. Le risorse del Fondo di cui al comma 99 sono utilizzate per alimentare:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 99;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera *a)*.

101. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 100, lettere *a)* e *b)*. I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 100, lettera *a)*, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrice.

104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrice imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposi-

zioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.

106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.

107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

108. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai commi da 110 a 115, il Fondo per le cattedre universitarie del merito, al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

111. Il finanziamento di cui al comma 110 è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca

scientifico secondo i migliori *standard* valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;

c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;

d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 111, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 110;

e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 111, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;

g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 111.

113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 112, lettera f), cambino sede universitaria, le risorse finanziarie oc-

correnti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

114. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 110.

115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

116. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016.

117. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 110 a 115 e dai commi da 133 a 138 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

118. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

120. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove

la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

121. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

122. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017», sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».

123. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

124. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 120, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 126.

125. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecno-

logi restano ferme le percentuali di *turn over* previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118, è assicurato nell'anno 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del

personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge citata n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse.

128. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

129. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

130. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.

131. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».

132. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro

37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.

133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

135. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

136. La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 133 a 135 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

137. Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

138. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

140. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015

225.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

141. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.

142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».

143. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituente società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ri-

cerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società».

144. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

145. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 146 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'arti-

colo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti pro-

cedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili

a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato de-

creto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

147. Per i lavoratori di cui al comma 146, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 146.

148. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 146, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

149. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 145 a 151 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito inter-

net, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 146 e 151, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 146 a 148.

150. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 149 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre»

151. I benefici di cui ai commi da 146 a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di

euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

152. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

153. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 145 e 152, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per

l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

154. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.

155. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

156. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni

di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

157. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per

l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofes-

sionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

158. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 155 nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;

b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

159. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;

b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.

160. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;

b) al comma 4:

1) alla lettera *a)*, le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

161. La disposizione di cui al comma 160 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

162. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

163. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 162, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»

164. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2,

commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di

cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

165. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

166. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

167. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o

enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

169. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 167, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

170. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 167, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 167, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

171. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 167. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 167, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

172. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;

b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.

173. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

174. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

175. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di

500 funzionari, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed

al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 175 e 176 ed i relativi oneri.

178. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «e internazionale» e il numero 2) è abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole: «l'introduzione e acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;

b) il comma 328 è abrogato;

c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».

179. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».

180. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

181. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per

l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

182. Al comma 11-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «edifici di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche».

183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva automobilistica italiana-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rivenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della

legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

184. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115.

185. All'onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 184.

186. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al

precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

189. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.

191. All'articolo 2, comma 16-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con

popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

194. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

195. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

196. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016.

197. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

198. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 204 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società *benefit*», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

199. Le finalità di cui al comma 198 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit* e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

200. Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 198;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) «*standard* di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

201. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società *benefit*» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

202. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

203. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202 può costituire inadempimento

dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

204. Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

205. La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omissi.

206. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

207. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero-Comites e dei comitati dei loro presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;

e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana *online* e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

208. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 mi-

lioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 212. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

209. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 208, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208.

210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 209, lettera *a)*. Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo

81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.

212. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile», alimentato mediante riassetto dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.

214. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 213.

215. Agli enti di cui al comma 213 è riconosciuto un contributo, sotto forma di cre-

dito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 213, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 214. Il credito è riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dall'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 215 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

217. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «supe-

riore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».

218. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.

220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

221. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivi rifinanziamenti, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le per-

sone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «*Special Olympics Italia*».

222. Ai fini dell'attuazione del comma 221 il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

223. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (*Good Manufacturing Practice*) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

224. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

226. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.

227. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo prece-

dente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi».

228. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

229. Alla biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

230. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera *e*) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

231. Per le finalità di cui al comma 230, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 235. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 230 a 236 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

232. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 230 a 236, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

233. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità

da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.

234. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 230 a 236. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

235. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 230 a 236, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferi-

mento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 230 a 236 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 231. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.

236. Le modalità attuative dei commi da 230 a 235, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 231, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

238. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 237, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle ammi-

nistrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

239. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

240. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

241. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016,

2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

242. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito e nei limiti della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

243. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 5, dopo la parola: «stessi» sono inserite le seguenti parole: «, nonché delle strutture regionali competenti per materia»;

2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture regionali competenti per materia»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici».

244. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I

trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

245. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

247. Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle

attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

248. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.

249. Le disposizioni recate dal comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

250. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale

già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.

251. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

252. Ai fini dell'attuazione del comma 251, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.

253. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

254. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costitu-

zione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

256. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

257. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

258. All'articolo 8, comma 13-*septies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.».

259. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

260. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno

del quinquennio previsto dalla normativa europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

261. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze del Comando interforze operazioni forze speciali – CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016.

262. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano

condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».

263. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».

265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime am-

ministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA».

266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

267. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;

b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;

c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;

d) le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».

268. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate».

269. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;

b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.

270. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

271. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».

272. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».

273. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance*. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni di-

pendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. È abrogato l'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

275. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.

277. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».

278. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio

oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

279. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

280. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

281. Ai fini di cui al comma 279, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 280, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al

comma 279 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip SpA per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigiona-

menti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid.

284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

285. Il comma 3-*quinquies* dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

286. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 279 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

287. Per le finalità di cui al comma 279, al fine di consentire l’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell’Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

288. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all’attuazione dei commi da 279 a 287.

289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 306 disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio

economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.

290. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito *internet* il bilancio d’esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

292. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario *ad acta*, ove nominato ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere

(AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 304, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 294;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 294.

293. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario *ad acta*, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 292, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 294; per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.

294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.

295. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

296. Gli enti individuati ai sensi dei commi 292 e 293 presentano alla regione,

entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato.

298. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l’attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario *ad acta*, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l’eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell’erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla

Giunta regionale, o dal Commissario *ad acta* ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze nell’ambito dell’attività di monitoraggio ed affiancamento nell’attuazione del piano di rientro regionale.

299. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall’articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l’equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 292 e 293, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l’avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanita-

rio regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

300. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

301. La regione, ovvero il Commissario *ad acta* ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 297 e 298 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 299, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario *ad acta* ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito *internet* i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

302. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della

verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

303. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-*sexies*, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 304, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 303, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed

extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

305. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

307. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti

ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 307, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 307 a 311. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

310. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

311. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed

impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (*Health Technology assesment*) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l’utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all’adozione e all’introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

312. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 9-*septies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 33 dell’8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

313. La definizione e l’aggiornamento dei LEA di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché con la procedura di cui al comma 318. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324. L’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

314. Per l’attuazione del comma 312, per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L’erogazione della quota è condizionata all’adozione del provvedimento di cui al comma 312.

315. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno

dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

316. La Commissione di cui al comma 315, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:

a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;

b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;

c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;

d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;

e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

317. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 316, la Commissione di cui al comma 315 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.

318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* previa registrazione della Corte dei conti.

319. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 315 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

320. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 312 a 319, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, non-

ché di esperti, nel numero massimo di cinque.

322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.

323. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;

2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;

c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.

325. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-*septies*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

326. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-*ter*, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

327. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di *performance* degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

328. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

329. Il fondo di cui al comma 328 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

330. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 328 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000.

331. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi Italia», di cui al comma 331, sono adottati da una Commissione, denominata «Commissione nazionale genomi italiani», istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinan-

ziare il progetto, con lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 331. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al presente comma cessa le proprie funzioni relazionando al Ministro della salute sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.

333. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.

334. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000 euro a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.

335. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale

in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

336. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

337. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

339. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.

341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 mi-

lioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».

342. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».

343. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.

344. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 28 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001,

n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 65 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,193 per cento.

345. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.

346. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per

l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.

347. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onorarla e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.

348. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».

349. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

350. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di auto-

rizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

351. All'articolo 1, comma 99-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».

352. All'articolo 21-*quiquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016».

353. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi in-

dicati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

354. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-*bis*, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;

b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;

c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo *d*) per motivi di studio: euro 50»;

d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.

355. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 354, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

356. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

357. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

358. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

359. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.

360. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

361. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.

362. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 361 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

363. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

364. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

365. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

366. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

367. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dimissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;

c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017».

368. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;

b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

370. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

372. Agli oneri derivanti dal comma 371 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per

l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

373. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con appo-

sito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

374. All'articolo 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b)».

375. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroali-

mentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.

376. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 375, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 377, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 375 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

377. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 375 e 376 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 378. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle *start-up* e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 376, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto

conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.

378. Il commissario di cui al comma 377 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statuari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.

379. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

380. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 375 a 379, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

381. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, let-

tera a), del citato articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.

382. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale

dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

383. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e de-

gli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».

384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.

385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.

386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi

alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa

ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 388 a 392 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

390. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 389 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 388.

391. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429.

392. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 391. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

393. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decor-

rere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 398.

394. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 393, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera *a)* è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

395. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione,

per un importo pari al fondo di cui al comma 394, lettera *a)*, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

396. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 393 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

397. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-

gno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

398. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

399. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 398, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

400. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 399 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 399 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 393, lettera a).

401. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 399 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto

dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

402. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.

403. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

404. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale

sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifici una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 403 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

405. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;

b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di *curricula* che evidenzino

qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-*bis*, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».

406. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015.

407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre

2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

408. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 407 a 429 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

409. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 424, 425 e 426.

410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e

di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

412. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai co-

muni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

413. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.

414. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

415. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi

da 407 a 429 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

416. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 415. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettera e).

417. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione

da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 419, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

418. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 408 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409.

419. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo

dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

420. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 419 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del

predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 419, lettera *f*), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

421. Gli enti di cui al comma 420 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

422. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 407 a 429, sono nulli.

423. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 407 a 429 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

424. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei re-

stanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

425. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 426. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.

426. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo

di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

427. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 409 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 424, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito *web* «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel

biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

428. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 419 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

430. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.

431. Alla data del 1° marzo 2016 i casieri delle Autorità di cui al comma 430 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti

da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

432. I cassieri delle Autorità di cui al comma 430 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.

433. Le Autorità di cui al comma 430 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.

434. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.

435. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

436. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'ar-

ticolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

437. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: *a)* i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; *b)* i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; *c)* i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera *a)*».

438. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.

439. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.

440. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante

l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015.

441. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della

riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

442. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 441, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015.

443. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

444. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

445. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

446. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

447. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 444, 445 e 446 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

448. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

449. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – (*Rimedi all'irragionevole durata del processo*). — 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-*ter*, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Art. 1-*ter*. – (*Rimedi preventivi*). — 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-*bis*, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi

i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti»;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;

c) all'articolo 2, il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«2-*quinquies*. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 2-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«2-*sexies*. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-*septies*. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;

e) all'articolo 2-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;

f) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-*ter*. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel pro-

cedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;

g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;

h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il giudice del processo presupposto»;

i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;

l) dopo l'articolo 5-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 5-*sexies*. — (*Modalità di pagamento*). — 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge proponano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario *ad acta* un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario *ad acta* rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario *ad acta*.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;

m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in

quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

450. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penality di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penality non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;

b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis. — (*Effetti dell'istanza di prelievo*). — 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

451. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;

b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;

c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».

452. All'articolo 10, comma 12-*vicies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».

453. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

454. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo stru-

mentale per gli interventi europei, disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

455. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 453 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.

456. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

457. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 456. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.

458. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesoreri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesoreri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

459. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 454, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accerta-

menti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.

460. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

461. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 456, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali, come individuati dal comma 456, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non de-

terminano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

462. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:

«671. Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».

463. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato.

464. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.

465. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.

466. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

467. Il regime di proroga di cui al comma 466 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione

complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

468. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 466, determina la definitiva revoca del finanziamento.

469. La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

470. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».

471. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una mol-

teplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

2-*ter*. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-*bis*, è attribuita, ove occorra, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

472. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

473. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente per materia».

474. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I

dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

475. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 479, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

476. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.

477. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 475 a 482.

478. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 475 a 482, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 477, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 497.

479. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione, del 22 luglio 2015.

480. In ragione della qualifica di cui al comma 479, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

481. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

482. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

483. È istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza asse-

gnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna Spa per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

484. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi da 485 a 488, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 483, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

485. I soggetti di cui al comma 483 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 484, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

486. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo 32, la parola: «ventennale» è soppressa.

487. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

488. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 483 a 487, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009.

489. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gen-

naio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

490. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a do-

dici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

491. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni».

492. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

493. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto

della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

494. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 492 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

495. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

496. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

497. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

498. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

499. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.

500. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

501. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destina-

zione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 500 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

502. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

503. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 502, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

504. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 507.

505. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera ricono-

sciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

506. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

507. Le imposte sostitutive di cui ai commi 504 e 505 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

508. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

509. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

510. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 505, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 504.

511. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».

512. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».

513. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.

514. All'articolo 32-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

515. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.

517. All'articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

518. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regio-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

519. Le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

520. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.

521. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.

522. La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.

523. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

524. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

525. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

526. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere *a)* e *b)* del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;

b) alla lettera *c)* del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;

c) alle lettere *e)* e *i)* del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giu-

gno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

527. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

528. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 527, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

529. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei con-

fronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

530. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 524 a 529 del presente articolo.

531. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei pro-

dotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

532. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 636:

1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;

3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;

4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;

6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;

b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.

534. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre

2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da *a)* a *e)* e *g)*, della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.

535. Il numero 26) della lettera *b)* del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

536. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;

b) all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;

c) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si ap-

plica la sanzione prevista dall’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»;

d) all’articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e *3-bis*»;

e) all’articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;

f) all’articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e *3-bis*»;

g) all’articolo 5, comma 1, la lettera *b)* è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;

h) all’articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni tra-

smesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».

537. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25-*bis* è sostituito dal seguente:

«25-*bis*. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-*ter*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10,

comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) il comma 25-*ter* è abrogato;

c) al comma 26:

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-*bis*».

538. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-*bis*»;

b) all'articolo 7, comma 2-*ter*, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».

539. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Salvo quanto previsto al comma 6-*quinquies*, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».

540. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

541. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».

542. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.

543. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista

dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.

544. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 543 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 543, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

545. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;

b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:

«Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione

di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

546. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

547. Le disposizioni dei commi 545 e 546 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

548. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».

549. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo

speciale destinato alle spese in conto capitale.

551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

553. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

554. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

555. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

556. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

IL PRESIDENTE

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-32.000	-20.000	-11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	275.000	295.000	260.000
(*) Il Saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all'emergenza immigrazione, è rideterminato in -35,4 miliardi di euro nel 2016.			
(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato			



Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali	(in milioni di euro)		
		2016	2017	2018
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	207,28	207,28	207,28
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	51,22	51,22	51,22
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	23,44	23,44	23,44
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,14	3,14	3,14
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,82	72,82	72,82
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	551,40	551,40	551,40
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2366,35	2366,35	2366,35



Allegato 3
(articolo 1, comma 48)

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%



Elenco n.1
(articolo 1, comma 190)

Istituzioni Culturali	Importi in euro
Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma	740.000
Museo storico della Liberazione in Roma	100.000
Accademia della Crusca	500.000
Totale	1.340.000



Allegato 4
(articolo 1, comma 200)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.



Allegato 5
(articolo 1, comma 200)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	116.975	0	134.175	0	147.572	0
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	50.686	0	71.900	0	78.300	0
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	36.186	0	57.400	0	63.800	0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (8)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	28.823	0	28.823	0	28.823	0
2.2 Federalismo (4)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	25.823	0	25.823	0	25.823	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.045	0	3.045	0	3.045	0
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	45	0	45	0	45	0
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	241	0	240	0	237	0
24.2 Indirizzo politico (2)	241	0	240	0	237	0
25 Fondi da ripartire (33)	31.681	0	27.667	0	34.667	0
25.1 Fondi da assegnare (1)	31.681	0	27.667	0	34.667	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.367	0	31.473	0	31.898	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	143	0	142	0	142	0
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	55	0	53	0	53	0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	89	0	89	0	89	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	217	0	217	0	217	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	217	0	217	0	217	0
6 Comunicazioni (15)	3	0	3	0	3	0
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (5)	3	0	3	0	3	0
7 Ricerca e innovazione (17)	4	0	4	0	4	0
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	4	0	4	0	4	0
10 Fondi da ripartire (33)	8.000	0	31.107	0	31.532	0
10.1 Fondi da assegnare (1)	8.000	0	31.107	0	31.532	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.240	0	1.040	0	1.040	0
1 Politiche per il lavoro (26)	900	0	900	0	900	0
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	900	0	900	0	900	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	140	0	140	0	140	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	140	0	140	0	140	0
8 Fondi da ripartire (33)	3.200	0	0	0	0	0
8.1 Fondi da assegnare (1)	3.200	0	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	23.350	0	26.450	0	26.450	0
1 Giustizia (6)	4.000	0	9.739	0	9.739	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	0	0	5.739	0	5.739	0
3 Fondi da ripartire (33)	19.350	0	16.710	0	16.710	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	19.350	0	16.710	0	16.710	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.226	0	6.303	152	6.302	150
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	3.726	0	6.078	152	6.049	150
1.1 Protocollo internazionale (1)	0	0	31	0	31	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	0	0	186	43	183	42
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	0	0	44	30	42	30
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	0	0	77	4	76	4
1.5 Integrazione europea (7)	0	0	29	25	29	25
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.626	0	2.815	26	2.813	26
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	100	0	685	24	660	24
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	1.000	0	2.100	0	2.086	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	0	0	77	0	77	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	0	0	47	0	46	0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	0	0	6	0	6	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	0	208	0	235	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	0	207	0	235	0
3 Fondi da ripartire (33)	4.500	0	18	0	18	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	4.500	0	18	0	18	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	220.400	4.000	240.400	4.000	200.400	4.000
1 Istruzione scolastica (22)	11.500	1.000	11.500	1.000	11.500	1.000
1.2 Istruzione prescolastica (2)	3.204	70	3.204	70	3.204	70
1.3 Istruzione primaria (11)	1.957	380	1.957	380	1.957	380
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	2.205	320	2.205	320	2.205	320
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	2.634	230	2.634	230	2.634	230
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Fondi da ripartire (33)	199.900	0	219.900	0	179.900	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	199.900	0	219.900	0	179.900	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	27.189	0	43.174	20.000	60.676	40.000
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1	0	1	0	1	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	1	0	1	0	1	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	3.788	0	23.753	20.000	43.754	40.000
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	19	0	20.017	20.000	40.017	40.000
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	3.041	0	3.031	0	3.031	0
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	707	0	706	0	706	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	15.420	0	15.420	0	15.420	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	15.373	0	15.373	0	15.373	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	47	0	47	0	47	0
4 Soccorso civile (8)	8.000	0	4.000	0	1.500	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	8.000	0	4.000	0	1.500	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.640	950	1.000	500	900	400
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.640	950	1.000	500	900	400
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)	690	0	500	0	500	0
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)	950	950	500	500	400	400



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28.939	4.661	34.954	4.631	22.944	1.631
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	457	0	456	0	456	0
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	457	0	456	0	456	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	28.180	4.661	34.195	4.631	21.185	1.631
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	279	9	334	18	334	18
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	10.110	0	16.110	0	6.100	0
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	4.786	4.652	4.746	4.612	1.746	1.612
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	3.001	0	3.001	0	3.001	0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.002	0	10.002	0	10.002	0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1	0	1	0	1	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	300	0	300	0	300	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	300	0	300	0	300	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3	0	3	0	3	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3	0	3	0	3	0
7 Fondi da ripartire (33)	0	0	0	0	1.000	0
7.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	0	0	1.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	19.000	0	17.000	0	17.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4 Fondi da ripartire (33)	9.000	0	7.000	0	7.000	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	9.000	0	7.000	0	7.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	21.867	1.308	13.806	1.308	12.862	1.308
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.167	1.000	8.805	1.000	5.852	1.000
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	1.167	0	1.165	0	1.165	0
1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.000	1.000	5.640	1.000	4.687	1.000
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.510	0	1.510	0	1.510	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7)	1.510	0	1.510	0	1.510	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	400	0	400	0	400	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	400	0	400	0	400	0
4 Soccorso civile (8)	3.090	308	3.090	308	3.090	308
4.1 Interventi per soccorsi (1)	3.090	308	3.090	308	3.090	308
6 Fondi da ripartire (33)	14.700	0	2.000	0	2.000	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	14.700	0	2.000	0	2.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	7.827	104	0	0	0	0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	6.100	104	0	0	0	0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	321	0	0	0	0	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	94	0	0	0	0	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	450	0	0	0	0	0
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	1.311	0	0	0	0	0
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	601	0	0	0	0	0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.010	0	0	0	0	0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	61	0	0	0	0	0
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	56	0	0	0	0	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	2.109	104	0	0	0	0
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	87	0	0	0	0	0
2 Ricerca e innovazione (17)	19	0	0	0	0	0
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	19	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	168	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2)	65	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	103	0	0	0	0	0
4 Fondi da ripartire (33)	1.498	0	0	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	1.498	0	0	0	0	0
6 Turismo (31)	42	0	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Sviluppo e competitività' del turismo (1)	42	0	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	24.500	0	13.182	0	9.592	0
1 Tutela della salute (20)	200	0	232	0	192	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	188	0	220	0	180	0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (6)	12	0	12	0	12	0
4 Fondi da ripartire (33)	24.300	0	12.950	0	9.400	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	24.300	0	12.950	0	9.400	0



Riepilogo
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Elenco n. 2
(art. 1, comma 333)

Ministero	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	116.975	0	134.175	0	147.572	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.367	0	31.473	0	31.898	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.240	0	1.040	0	1.040	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	23.350	0	26.450	0	26.450	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.226	0	6.303	152	6.302	150
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	220.400	4.000	240.400	4.000	200.400	4.000
MINISTERO DELL'INTERNO	27.189	0	43.174	20.000	60.875	40.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.840	950	1.000	500	900	400
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28.939	4.661	34.954	4.631	22.944	1.631
MINISTERO DELLA DIFESA	19.000	0	17.000	0	17.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	21.867	1.308	13.805	1.308	12.852	1.308
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	7.827	104	0	0	0	0
MINISTERO DELLA SALUTE	24.500	0	13.182	0	9.592	0
Totale	512.520	11.023	562.955	30.590	537.624	47.489



Elenco n. 3
(articolo 1, comma 334)

(in migliaia di euro)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018 e successivi
2115	Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	1.731	1.731	1.731
2124	Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges	37	37	37
2191	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni	42	0	0
2780	Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali	3.120	3.120	3.120
7474	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale	150	150	150
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	3.081	3.081	3.081
2190	Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	641	0	0
7442	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria	261	261	261
2113	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga	578	578	578
5210	Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche	24	24	24
5211	Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	29	29	29
2185	Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale	3.487	3.487	3.487
2102	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia	2.262	2.262	2.262
2118	Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.	46	46	46
2099	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate	3.750	3.750	0



2108	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità	2.823	2.823	2.823
2132	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale	210	210	210
7455	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegue finalità sportive	563	0	0
2106	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù	167	167	167
TOTALE		23.002	21.756	18.006



Allegato 6
(articolo 1, comma 353)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				
<i>(in euro)</i>				
Istituzione	Autorizzazione	2016	2017	2018
Accademia delle scienze del terzo mondo (TWAS)	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	-	200.000	200.000
BRESCE	Legge 4 giugno 1997, n. 163	-	100.000	100.000
ESO	Legge 10 marzo 1982, n. 127	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ICRANET	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	-	1.400.330	1.400.330
UNIDO	Legge 15 febbraio 1995, n. 51	198	198	198
Totale		1.000.198	2.700.528	2.700.528



Allegato n.7

(Articolo 1, comma 391)

Regioni	Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo	41.113
Basilicata	32.481
Calabria	57.988
Campania	137.018
E.Romagna	110.585
Lazio	152.143
Liguria	40.310
Lombardia	227.273
Marche	45.271
Molise	12.444
Piemonte	106.954
Puglia	105.985
Toscana	101.625
Umbria	25.507
Veneto	103.303
TOTALE	1.300.000



Allegato A
(Articolo 1, comma 403)

Regioni	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
Piemonte	45.185.841	1.487.866	44.900.988
Valle d'Aosta	0	39.773	0
Lombardia	28.405.390	3.207.148	43.965.717
Bolzano	3.768.594	212.891	5.351.947
Trento	0	197.982	589.550
Veneto	17.684.154	1.942.764	30.090.480
Friuli	16.701.715	413.632	15.571.542
Liguria	12.948.263	399.560	16.668.163
Emilia Romagna	42.565.828	1.302.361	50.051.846
Toscana	50.423.272	1.876.632	65.350.395
Umbria	9.444.367	359.889	11.355.420
Marche	7.088.666	1.783.499	19.066.774
Lazio	29.378.774	6.658.474	39.577.929
Abruzzo	12.394.030	1.301.359	16.706.948
Molise	1.098.048	310.131	1.758.084



Campania	8.299.530	7.047.665	35.326.300
Puglia	53.047.827	4.674.141	68.172.367
Basilicata	2.394.007	143.713	4.923.323
Calabria	4.038.978	2.244.482	11.595.598
Sicilia	0	5.680.285	20.222.967
Sardegna	19.145.152	2.886.617	23.653.128
Italia	364.012.435	44.170.864	524.899.436



PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ

	2016	2017	2018
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	11.419	12.401	10.984
Minori entrate			
Articolato:	20.280	21.596	20.628
Tabella A	50	104	124
Tabella C	7	1	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE ONERI DA COPRIRE . . .	31.756	34.102	31.738
<hr/>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	5.833	7.321	7.531
Riduzione spese correnti			
Articolato:	7.906	5.445	6.220
Tabella D	241	228	276
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE MEZZI DI COPERTURA . . .	13.918	13.017	14.063
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DIFFERENZA	-17.776	-21.107	-17.711
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Iniziali 2016		2017	2018
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	28.176	28.176	28.645	28.481
Rimborsi IVA	28.176	28.176	28.645	28.481
SPESA CORRENTE	31.326	31.326	31.795	31.631
Rimborsi IVA	28.176	28.176	28.645	28.481
Rimborsi II DD pregeressi	3.150	3.150	3.150	3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO	31.326	31.326	31.795	31.631
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITÀ				
Tabella C FSN-saldo IRAP	1.000	1.000	2.000	
TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA	32.326	32.326	33.795	31.631
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA	4.150	4.150	5.150	3.150

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

TABELLA D. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2016	2017	2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	34.079.779	83.834.753	103.834.753
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.000.000	7.000.000	7.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000.000	7.000.000	7.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.168.389	8.342.259	8.342.259
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	53.302.265	49.779.774	49.779.774
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.018.500	18.018.500	18.018.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.500.000	500.000	500.000
MINISTERO DELLA SALUTE	4.034.860	14.034.860	14.034.860
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	123.112.793	193.519.146	213.519.146
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2016	2017	2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.300.000	354.900.000	380.900.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	34.708.000	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	67.415.000	67.415.000	67.415.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	40.000.000	60.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	-	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	345.176.000	528.068.000	584.068.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997	CP CS	33.590.787 33.590.787	33.590.787 33.590.787
(21.3 - CAP. 2115)			
TOTALE MISSIONE	CP CS	33.590.787 33.590.787	33.590.787 33.590.787
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 38 Del 2001			
ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.	CP CS	5.104.167 5.104.167	5.104.167 5.104.167
(2.3 - CAP. 7513/P)			
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000			
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO	CP CS	2.000.000.000 2.000.000.000	- -
(2.4 - CAP. 2701)			
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	CP CS	- -	- -
(2.5 - CAP. 2820)			
TOTALE MISSIONE	CP CS	2.005.104.167 2.005.104.167	5.104.167 5.104.167



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
L'Italia in Europa e nel mondo			
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMAVA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966	1.824.678 1.824.678	1.584.606 1.584.606	1.584.606 1.584.606
(1.3 - CAP. 3751)	cp		
	cs		
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	214.950 214.950	214.950 214.950	214.950 214.950
(1.4 - CAP. 3399)	cp		
	cs		
<i>Integrazione europea</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSINO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA			
(1.5 - CAP. 4543, 4545)	1.028.887 1.028.887	1.025.900 1.025.900	1.025.900 1.025.900
	cp		
	cs		
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108
(1.10 - CAP. 1163)	cp		
	cs		
TOTALE MISSIONE	4.473.623	4.230.564	4.230.564
	4.473.623	4.230.564	4.230.564



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Difesa e sicurezza del territorio <i>Approntamento e impiego delle forze navali</i> MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010 ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345) Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare MINISTERO DELLA DIFESA LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 1352) Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010 ART. 596: FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (1.6 - CAP. 7119)</p>	<p>82.047 82.047</p> <p>cp cs</p> <p>688.285 688.285</p> <p>cp cs</p> <p>5.000.000 5.000.000</p> <p>5.770.332 5.770.332</p> <p>TOTALE MISSIONE cp cs</p>	<p>81.894 81.894</p> <p>711.311 711.311</p> <p>5.000.000 5.000.000</p> <p>5.793.205 5.793.205</p>	<p>81.894 81.894</p> <p>711.311 711.311</p> <p>- -</p> <p>793.205 793.205</p>



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2016	2017	2018
Giustizia <i>Amministrazione penitenziaria</i> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1 - CAP. 1768) Ordine pubblico e sicurezza <i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982) (4.1 - CAP. 2179) <i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i> MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp cs	220.391 220.391	230.000 230.000	230.000 230.000
	TOTALE MISSIONE	220.391 220.391	230.000 230.000	230.000 230.000
	cp cs	346.324 346.324	346.324 346.324	353.424 353.424
	cp cs	547.362 547.362	545.774 545.774	545.774 545.774
	TOTALE MISSIONE	893.686 893.686	892.098 892.098	899.198 899.198



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2016	2017	2018
Soccorso civile				
<i>Protezione civile</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991				
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE		51.182.919	51.182.919	51.182.919
(6.2 - CAP. 7446)	cp			
	cs	51.182.919	51.182.919	51.182.919
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005				
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE		16.446.463	16.882.995	16.882.995
(6.2 - CAP. 2184)	cp			
	cs	16.446.463	16.882.995	16.882.995
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013				
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI		249.000.000	240.000.000	240.000.000
(6.2 - CAP. 7441)	cp			
	cs	249.000.000	240.000.000	240.000.000
TOTALE MISSIONE		316.629.382	308.065.914	308.065.914
		316.629.382	308.065.914	308.065.914
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.		380.881	379.631	379.631
(1.2 - CAP. 2200)	cp			
	cs	380.881	379.631	379.631
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999				
ART. 6: CONTRIBUTO AL CREA		2.901.628	2.860.026	2.860.026
(1.2 - CAP. 2083)	cp			
	cs	2.901.628	2.860.026	2.860.026



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p><i>Sostegno al settore agricolo</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).</p> <p>(7.1 - CAP. 1525)</p> <p><i>Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i></p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGE N. 267 Del 1991</p> <p>ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA</p> <p>(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)</p>	<p>cp cs</p> <p>115.575.903 115.575.903</p>	<p>115.575.903 115.575.903</p>	<p>115.575.903 115.575.903</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp cs</p> <p>2.624.847 2.624.847</p>	<p>2.625.734 2.625.734</p>	<p>2.625.734 2.625.734</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</p> <p><i>Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile</i></p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003</p> <p>ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA</p> <p>(5.7 - CAP. 7630/P)</p>	<p>cp cs</p> <p>121.441.294 121.441.294</p>	<p>121.441.294 121.441.294</p>	<p>121.441.294 121.441.294</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp cs</p> <p>16.350.054 16.350.054</p>	<p>16.350.054 16.350.054</p>	<p>14.850.054 14.850.054</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp cs</p> <p>16.350.054 16.350.054</p>	<p>16.350.054 16.350.054</p>	<p>14.850.054 14.850.054</p>



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997 ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C (2.3 - CAP. 1921) Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 128 Del 1998 ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP. 1723)</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>6.872.063 6.872.063</p>
<p>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (2.6 - CAP. 1850)</p>	<p>163.851 163.851</p>	<p>163.375 163.375</p>	<p>163.375 163.375</p>
<p>Comunicazioni Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442)</p>	<p>45.511 45.511</p>	<p>45.253 45.253</p>	<p>45.453 45.453</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>209.362 209.362</p>	<p>208.628 208.628</p>	<p>7.080.891 7.080.891</p>
<p>103.729.125 103.729.125</p>	<p>103.428.085 103.428.085</p>	<p>103.428.085 103.428.085</p>	<p>103.428.085 103.428.085</p>



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
TOTALE MISSIONE	CP	103.428.085	103.428.085
	CS	103.428.085	103.428.085
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501/P)	CP CS	3.317.970 3.317.970	3.317.970 3.317.970
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011			
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (4.2 - CAP. 2535)	CP CS	17.782.671 17.782.671	17.782.671 17.782.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530)	CP CS	13.843.475 13.843.475	13.843.475 13.843.475
TOTALE MISSIONE	CP	34.944.116	34.944.116
	CS	34.944.116	34.944.116
Ricerca e innovazione <i>Ricerca in materia ambientale</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008			
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831)	CP CS	22.448.654 22.448.654	22.448.654 22.448.654

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)</p> <p>(2.1 - CAP. 2040, 2041, 2043)</p> <p>Ricerca di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012</p> <p>ART. 19: AGENZIA DIGITALE</p> <p>(12.1 - CAP. 1707)</p> <p>Ricerca per il settore della sanita' pubblica</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992</p> <p>ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA</p> <p>(2.1 - CAP. 3392)</p>	<p>1.884.862</p> <p>1.884.862</p>	<p>1.884.862</p> <p>1.884.862</p>	<p>897.538</p> <p>897.538</p>
	<p>2.656.945</p> <p>2.656.945</p>	<p>2.656.945</p> <p>2.656.945</p>	<p>2.656.945</p> <p>2.656.945</p>
	<p>253.142.209</p> <p>253.142.209</p>	<p>247.219.175</p> <p>247.219.175</p>	<p>247.819.175</p> <p>247.819.175</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995</p>			
<p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.4 - CAP. 1679)</p>	<p>4.250.000 4.250.000</p>	<p>4.250.000 4.250.000</p>	<p>4.250.000 4.250.000</p>
<p>CP CS</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a)</p>	<p>CP CS</p>	<p>CP CS</p>	<p>CP CS</p>
<p>(3.4 - CAP. 7236)</p>	<p>1.702.856.752 1.702.856.752</p>	<p>1.701.468.271 1.701.468.271</p>	<p>1.692.309.571 1.692.309.571</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>1.987.239.422 1.987.239.422</p>	<p>1.979.927.907 1.979.927.907</p>	<p>1.970.381.883 1.970.381.883</p>
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>			



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGI N. 979 Del 1982			
ART. 7 COMMA 1: DIFESA DEL MARE			
(1.10 - CAP. 1644, 1646)	31.818.730 31.818.730	32.053.694 32.053.694	32.053.694 32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993			
ART. 9 COMMA 2: SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA	3.934 3.934	3.827 3.827	3.827 3.827
(1.10 - CAP. 1388)			
ART. 12: SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA			
(1.10 - CAP. 1389)	28.331 28.331	30.514 30.514	30.514 30.514
LEGGI N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.10 - CAP. 1551)	4.114.645 4.114.645	4.102.413 4.102.413	4.102.413 4.102.413
Totale Missione	35.965.640 35.965.640	36.190.448 36.190.448	36.190.448 36.190.448
Tutela della salute			
<i>Sanita' pubblica veterinaria</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
LEGGI N. 434 Del 1998			
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO			
(1.2 - CAP. 5340)	310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOERIVANTI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	cp cs		
(1.7 - CAP. 3443)	8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp cs		
(1.7 - CAP. 3412)	3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001			
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	cp cs		
(1.7 - CAP. 3457)	100.352 100.352	100.352 100.352	100.352 100.352
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003			
ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	cp cs		
(1.7 - CAPP. 3458, 7230)	1.100.094 1.100.094	1.093.418 1.093.418	879.631 879.631
Totale missione	13.572.999 13.572.999	13.566.323 13.566.323	13.352.536 13.352.536
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>			
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.	cp cs		
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8574, 8575)	407.032.273 407.032.273	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
LEGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)			
(1.10 - CAP. 3610)	1.652.756 1.652.756	1.652.756 1.652.756	614.874 614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975			
ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)			
(1.10 - CAP. 3611)	1.528.220 1.528.220	1.528.220 1.528.220	687.164 687.164
LEGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (a)			
(1.10 - CAP. 3630)	1.527.000 1.527.000	1.527.000 1.527.000	1.377.000 1.377.000
LEGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	27.272.910 27.272.910	27.272.910 27.272.910	27.272.910 27.272.910
<i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
LEGE N. 77 Del 2006			
ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (a)			
(1.14 - CAPP. 1442, 7305)	2.145.000 2.145.000	1.345.000 1.345.000	1.345.000 1.345.000
NOTE ESPLIATIVE			
(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.			



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p><i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i></p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STAFALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</p> <p>(2.3 - CAP. 1692)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp cs</p> <p>69.305.000 69.305.000</p> <p>92.422.000 92.422.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p> <p>92.422.000 92.422.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p> <p>92.422.000 92.422.000</p>
<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 230 Del 1998</p> <p>ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>(17.7 - CAP. 2185)</p>	<p>cp cs</p> <p>115.730.527 115.730.527</p>	<p>115.730.527 115.730.527</p>	<p>115.730.527 115.730.527</p>
<p><i>Protezione sociale per particolari categorie</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO</p> <p>(17.1 - CAP. 7256)</p>	<p>cp cs</p> <p>6.955.885 6.955.885</p>	<p>7.055.885 7.055.885</p>	<p>7.055.885 7.055.885</p>
<p><i>Sostegno alla famiglia</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006</p> <p>ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>(17.3 - CAP. 2102)</p>	<p>cp cs</p> <p>22.621.227 22.621.227</p>	<p>22.621.227 22.621.227</p>	<p>22.621.227 22.621.227</p>



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità'</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733)	cp 6.616.878 cs 6.616.878	7.355.861 7.355.861	7.355.861 7.355.861
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P)	cp 9.599.591 cs 9.599.591	10.621.990 10.621.990	10.621.990 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P)	cp 9.007.627 cs 9.007.627	9.057.403 9.057.403	9.057.403 9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 Del 2000 ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)	cp 312.589.741 cs 312.589.741	312.553.204 312.553.204	313.918.592 313.918.592
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527)	cp 28.794.000 cs 28.794.000	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000
TOTALE MISSIONE	cp 511.915.476 cs 511.915.476	513.790.097 513.790.097	515.155.485 515.155.485

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Politiche per il lavoro</p> <p><i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i></p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003</p> <p>ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI</p> <p>(1.7 - CAP. 5025)</p> <p style="text-align: right;">cp cs</p>	<p>1.024.216</p> <p>1.024.216</p>	<p>1.104.040</p> <p>1.104.040</p>	<p>1.190.347</p> <p>1.190.347</p>
<p><i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i></p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006</p> <p>ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</p> <p>(1.9 - CAP. 7682)</p> <p style="text-align: right;">cp cs</p>	<p>4.322.906</p> <p>4.322.906</p>	<p>4.312.926</p> <p>4.312.926</p>	<p>4.312.926</p> <p>4.312.926</p>
TOTALE MISSIONE	<p>5.347.122</p> <p>5.347.122</p>	<p>5.416.966</p> <p>5.416.966</p>	<p>5.503.273</p> <p>5.503.273</p>
<p>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</p> <p><i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i></p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(5.1 - CAP. 2309)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005</p> <p>ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO</p> <p>(5.1 - CAP. 2311)</p> <p style="text-align: right;">cp cs</p>	<p>1.561.646</p> <p>1.561.646</p>	<p>1.556.197</p> <p>1.556.197</p>	<p>1.556.197</p> <p>1.556.197</p>
TOTALE MISSIONE	<p>3.869.784</p> <p>3.869.784</p>	<p>3.858.553</p> <p>3.858.553</p>	<p>3.858.553</p> <p>3.858.553</p>

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
	5.431.430 5.431.430	5.414.750 5.414.750	5.414.750 5.414.750
TOTALE MISSIONE	cp		
	cs		
Politiche economico-finanziarie e di bilancio			
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOR)	125.804	124.858	124.858
(1.4 - CAP. 1560)	125.804	124.858	124.858
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008			
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS	57.467.238	57.300.458	57.300.458
(1.5 - CAP. 3822)	57.467.238	57.300.458	57.300.458
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGES N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	11.639	12.814	12.814
(1.6 - CAP. 1613)	11.639	12.814	12.814
LEGGES N. 144 Del 1999			
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	1.327.351	1.463.733	1.463.733
(1.6 - CAP. 7330)	1.327.351	1.463.733	1.463.733
TOTALE MISSIONE	cp	58.901.863	58.901.863
	cs	58.901.863	58.901.863



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2016	2017	2018
Giovani e sport				
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006				
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI				
(22.2 - CAP. 2106)				
		5.559.878	6.136.837	6.136.837
		5.559.878	6.136.837	6.136.837
		5.559.878	6.136.837	6.136.837
		5.559.878	6.136.837	6.136.837
TURISMO				
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005				
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6821)				
		12.087.366	12.087.366	12.087.366
		12.087.366	12.087.366	12.087.366
		12.087.366	12.087.366	12.087.366
		12.087.366	12.087.366	12.087.366
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 146 Del 1980				
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA				
(24.4 - CAP. 1680)				
		22.464.989	22.464.989	22.464.989
		22.464.989	22.464.989	22.464.989



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010 ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A. (24.4 - CAP. 5200)	3.811.325 3.811.325	3.797.362 3.797.362	3.797.362 3.797.362
cp cs			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (24.4 - CAP. 5217)	3.032.652 3.032.652	3.139.209 3.139.209	3.139.209 3.139.209
cp cs			
TOTALE MISSIONE	29.409.659 29.409.659	29.401.560 29.401.560	29.401.560 29.401.560
cp cs			
Fondi da ripartire			
Fondi da assegnare			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)	14.365.982 14.365.982	28.577.536 28.577.536	28.577.536 28.577.536
cp cs			
TOTALE MISSIONE	14.365.982 14.365.982	28.577.536 28.577.536	28.577.536 28.577.536
cp cs			
TOTALE GENERALE	4.858.243.232 4.858.243.232	5.857.822.636 5.857.822.636	3.847.864.945 3.847.864.945
cp cs			



TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprendenti degli emendamenti apportati con note di variazioni)

Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>				
INTERNO				
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014				
ART. 1 COMMA 540: FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AGLI ENTI LOCALI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO				
(2.3 - CAP. 1380)				
	CP	-4.841.791	-6.299.237	
	CS	-4.841.791	-6.299.237	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	CP	-4.841.791	-6.299.237	
	CS	-4.841.791	-6.299.237	
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
DECRETO LEGGE N. 209 Del 2008				
ART. 1 COMMA 4: POTENZIAMENTO DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE				
(1.10 - CAP. 1157)				
	CP	-184.434	-184.434	
	CS	-184.434	-184.434	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	CP	-184.434	-184.434	
	CS	-184.434	-184.434	



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 182 Del 2005				
ART. 1/quinquies COMMA 2: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISMEA				
(1.2 - CAP. 2109)	cp -207.117	-190.514	-190.514	PERMANENTE
	cs -207.117	-190.514	-190.514	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 1080: CONTRIBUTO ISMEA				
(1.2 - CAP. 2109)	cp -855.693	-855.693	-855.693	PERMANENTE
	cs -855.693	-855.693	-855.693	
TOTALE MISSIONE	cp -1.062.810	-1.046.207	-1.046.207	
	cs -1.062.810	-1.046.207	-1.046.207	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile				
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 332 Del 2003				
ART. 5 COMMA 1: RATIFICA TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI				
(5.7 - CAP. 3601)	cp -20.000	-20.000	-20.000	PERMANENTE
	cs -20.000	-20.000	-20.000	
TOTALE MISSIONE	cp -20.000	-20.000	-20.000	
	cs -20.000	-20.000	-20.000	



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
Competitivita' e sviluppo delle imprese Incentivi alle imprese per interventi di sostegno ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004 ART. 1 COMMA 361: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE (8.2 - CAP. 1900) cp	-55.000.000	-50.000.000	-50.000.000	
	cs	-50.000.000	-50.000.000	
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGGE N. 2 Del 2006 ART. 4/bis COMMA 7: INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC. (1.7 - CAP. 2385) cp	-14.420	-14.420	-14.420	
	cs	-14.420	-14.420	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	-55.014.420	-50.014.420	-50.014.420	
	-55.014.420	-50.014.420	-50.014.420	
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto Autotrasporto ed intermodalita' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003 ART. 16 COMMA 2: RIMBORSI PEDAGGI AUTOSTRADALI (2.4 - CAP. 1330) cp	-1.860.000	-1.145.000	-1.700.000	
	cs	-1.145.000	-1.700.000	PERMANENTE



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014 ART. 1 COMMA 150: INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (2.4 - CAP. 1337) <i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005 ART. 11/decies COMMA 3: COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE (2.3 - CAP. 1921)	cp cs - -	-	-10.000.000 -10.000.000	PERMANENTE
Ricerca e innovazione Ricerca per il settore della sanità pubblica SALUTE LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 220: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (2.1 - CAP. 3416) <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i> ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N. 46 Del 1991 ART. 1: CONTRIBUTO PRORA (3.4 - CAP. 1678)	cp cs -1.860.000 -1.860.000	- - -1.145.000 -1.145.000	-200.000 -200.000 -21.700.000 -21.700.000	PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	cp cs -1.860.000 -1.860.000	-1.145.000 -1.145.000	-21.700.000 -21.700.000	

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		DEFINANZIAMENTO
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
TOTALE MISSIONE	cp	cs					
			-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	
			-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
<i>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali</i>							
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
LEGGI N. 120 Del 2002							
ART. 3: CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI							
(1.3 - CAP. 2211)	cp	cs	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	PERMANENTE
			-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>							
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
DECRETO LEGISLATIVO N. 190 Del 2010							
ART. 19 COMMA 2: PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE							
(1.10 - CAP. 1644)	cp	cs	-3.660.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	PERMANENTE
			-3.660.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	
TOTALE MISSIONE	cp	cs	-6.860.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.600.000	
			-6.860.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.600.000	
Casa e assetto urbanistico							
<i>Politiche abitative, urbane e territoriali</i>							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 47 Del 2014							
ART. 3 COMMA 1 PUNTO B: FONDO CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA'							
(3.1 - CAP. 1695)	cp	cs	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	
			-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		DEFINANZIAMENTO
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	-18.900.000	
Tutela della salute							
<i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</i>							
SALUTE							
DECRETO LEGGE N. 81 Del 2004							
ART. 1 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA							
(1.1 - CAP. 4393)	CP	CS	-3.401.197	-3.401.197	-6.000.000	-6.000.000	PERMANENTE
LEGGI N. 219 Del 2005							
ART. 8 COMMA 2: ASTENSIONE DAL LAVORO	CP	CS	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	PERMANENTE
(1.1 - CAP. 4389)							
<i>Sanità pubblica veterinaria</i>							
SALUTE							
DECRETO LEGGE N. 335 Del 2000							
ART. 1: SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	CP	CS	-949.814	-949.814	-2.049.814	-3.949.814	PERMANENTE
(1.2 - CAP. 5391)							
DECRETO LEGGE N. 202 Del 2005							
ART. 1 COMMA 1: PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA	CP	CS	-500.000	-510.000	-510.000	-500.000	PERMANENTE
(1.2 - CAP. 5390)							



segue: Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
LEGGI FINANZIARIE N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 566: BSE				
(1.2 - CAP. 5391)				
	cp	-2.550.186	-2.550.186	PERMANENTE
	cs	-2.550.186	-2.550.186	
TOTALE MISSIONE	cp	-8.621.197	-13.100.000	
	cs	-8.621.197	-13.100.000	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
LEGGI N. 182 Del 1983				
ART. 2 COMMA 4: FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON LE FERROVIE DELLO STATO	cp	-5.647	-	
(1.2 - CAP. 6653)	cs	-5.647	-	
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 34 Del 2011				
ART. 1 COMMA 1 PUNTO B: INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI	cp	-111.874	-	
(1.15 - CAP. 1321)	cs	-111.874	-	
TOTALE MISSIONE	cp	-117.521	-	
	cs	-117.521	-	



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
Istruzione scolastica				
Sostegno all'istruzione				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE N. 62 Del 2000				
ART. 1 COMMA 12: FONDO ISTRUZIONE				
(16.1 - CAP. 3044)				
	CP -15.891.811	-16.572.085	-16.572.085	PERMANENTE
	CS -15.891.811	-16.572.085	-16.572.085	
TOTALE MISSIONE	CP -15.891.811	-16.572.085	-16.572.085	
	CS -15.891.811	-16.572.085	-16.572.085	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
DECRETO LEGGE N. 70 Del 2011				
ART. 9 COMMA 15 PUNTO 2: SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO				
(2.1 - CAP. 1649)				
	CP -924.912	-924.912	-924.912	PERMANENTE
	CS -924.912	-924.912	-924.912	
TOTALE MISSIONE	CP -924.912	-924.912	-924.912	
	CS -924.912	-924.912	-924.912	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014				
ART. 1 COMMA 434: RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE				
(17.4 - CAP. 2099)				
	CP -50.000.000	-50.000.000	-	
	CS -50.000.000	-50.000.000	-	



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		DEFINANZIAMENTO
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-	-	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 286: RIFORMA CATASTO - AGENZIA ENTRATE							
(1.1 - CAP. 3090)							
LEGGE N. 23 Del 2014							
ART. 16 COMMA 1: FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE	-37.553.291	-37.553.291	-39.427.154	-39.427.154	-39.427.154	-39.427.154	
(1.1 - CAP. 3034)							
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013							
ART. 49/bis COMMA 2: COMMISSARIO SPENDING REVIEW							
(1.7 - CAP. 2641)							
TOTALE MISSIONE	-51.313.291	-51.313.291	-39.427.154	-39.427.154	-111.127.154	-111.127.154	
							PERMANENTE



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
Fondi da ripartire				
<i>Fondi da assegnare</i>				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 527: FONDO NUOVE ASSUNZIONI				
(25.1 - CAP. 3032)				
	CP	-25.000.000	-25.000.000	PERMANENTE
	CS	-25.000.000	-25.000.000	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005				
ART. 1 COMMA 20: FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA				
(4.1 - CAP. 2400)	CP	-	-	
	CS	-	-	
SALUTE				
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005				
ART. 1 COMMA 20: FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA				
(4.1 - CAP. 1155)	CP	-52.998	-52.998	PERMANENTE
	CS	-52.998	-52.998	
TOTALE MISSIONE	CP	-25.052.998	-25.052.998	
	CS	-25.052.998	-25.052.998	
TOTALE GENERALE	CP	-227.550.198	-275.741.447	
	CS	-241.331.767	-275.741.447	



TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAMENTO
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2016 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2016 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO MISSIONI

- 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 30 Giovani e sport
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33 Fondi da ripartire



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26



IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PIURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

		2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	Tabella E ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(21.3 - CAP. 7474)						
	Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	2018
	Riduzione	- -	- -	- -	- -	
	Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
	Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
	Legge di Stabilità	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	
	TOTALE MISSIONE	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	TER. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali									
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005									
ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.3 - CAP. 7517)									
Legislazione vigente	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	284.000.000	284.000.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	284.000.000	284.000.000	
ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.3 - CAP. 7507/P)									
Legislazione vigente	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P)						
Legislazione vigente	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	2021	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000		
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993						
ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (2.5 - CAP. 7499)						
Legislazione vigente	140.000.000 140.000.000	-	-	-		
Riduzione	-30.000.000 -30.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	110.000.000 110.000.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO L.I.M. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
L'Italia in Europa e nel mondo									
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGE N. 183 Del 1987									
ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(3.1 - CAP. 7493)									
Legislazione vigente	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	3
	4.450.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	10.000.000.000	2020
Riduzione	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-200.000.000	
Rifinanziamento	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
	4.350.000.000	4.350.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.800.000.000	9.800.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012									
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(3.2 - CAP. 7175)									
Legislazione vigente	cp	295.000.000	cp	295.000.000	cp	295.000.000	cp	1.180.000.000	2022
	cs	295.000.000	cs	295.000.000	cs	295.000.000	cs	1.180.000.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di stabilità	cp	295.000.000	cp	295.000.000	cp	295.000.000	cp	1.180.000.000	
	cs	295.000.000	cs	295.000.000	cs	295.000.000	cs	1.180.000.000	
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013									
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(3.2 - CAP. 7174)									
Legislazione vigente	cp	6.515.000	cp	8.275.000	cp	2.500.000	cp	2.500.000	2019
	cs	6.515.000	cs	8.275.000	cs	2.500.000	cs	2.500.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di stabilità	cp	6.515.000	cp	8.275.000	cp	2.500.000	cp	2.500.000	
	cs	6.515.000	cs	8.275.000	cs	2.500.000	cs	2.500.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
<i>Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGI N. 7 DEL 2009									
ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIIRA LIBICA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(8.2 - CAP. 7800)									
Legislazione vigente	cp	95.165	117.388	117.388	117.388	117.388	1.756.825.816	2028	3
	cs	95.165	117.388	117.388	117.388	117.388	1.756.825.816		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilit�	cp	95.165	117.388	117.388	117.388	117.388	1.756.825.816		
	cs	95.165	117.388	117.388	117.388	117.388	1.756.825.816		
TOTALE MISSIONE	cp	4.651.610.165	5.153.392.388	5.153.392.388	5.047.617.388	5.047.617.388	12.739.325.816		
	cs	4.651.610.165	5.153.392.388	5.153.392.388	5.047.617.388	5.047.617.388	12.739.325.816		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Ordine pubblico e sicurezza					
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005					
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)					
Legislazione vigente	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	71.900.000 71.900.000	2023 3
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	71.900.000 71.900.000	
	cp cs	cp cs	cp cs	cp cs	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	TER.	
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(5.1 - CAP. 7837)									
Legislazione vigente	CP	20.000.000	CP	20.000.000	CP	20.000.000	CP	40.000.000	2020
	CS	20.000.000	CS	20.000.000	CS	20.000.000	CS	40.000.000	
Riduzione	CP	-10.000.000	CP	-5.000.000	CP	-5.000.000	CP	-10.000.000	
	CS	-10.000.000	CS	-5.000.000	CS	-5.000.000	CS	-10.000.000	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Legge di Stabilità	CP	10.000.000	CP	15.000.000	CP	15.000.000	CP	30.000.000	
	CS	10.000.000	CS	15.000.000	CS	15.000.000	CS	30.000.000	
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009									
ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO									
(set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(4.1 - CAP. 7853/P)									
Legislazione vigente	CP	10.557.225	CP	10.555.230	CP	10.555.230	CP	46.027.275	2023
	CS	10.557.225	CS	10.555.230	CS	10.555.230	CS	46.027.275	3
Riduzione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Legge di Stabilità	CP	10.557.225	CP	10.555.230	CP	10.555.230	CP	46.027.275	
	CS	10.557.225	CS	10.555.230	CS	10.555.230	CS	46.027.275	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	IMP.	
<p>DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013</p> <p>ART. 13 COMMA 6 PUNTO 2: SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA FMIS - S.I. GESTIONE PORTUALE</p> <p>(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO</p> <p>(4.1 - CAP. 7839)</p>	<p>1.000.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>1.000.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>1.000.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>2.000.000</p> <p>2.000.000</p>	<p>3</p>	
<p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p>					
<p>LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013</p> <p>ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(4.1 - CAP. 7853/P)</p>	<p>13.143.641</p> <p>13.143.641</p>	<p>13.105.495</p> <p>13.105.495</p>	<p>13.105.495</p> <p>13.105.495</p>	<p>26.210.990</p> <p>26.210.990</p>	<p>3</p>	
<p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p>					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)					2016	3
Legislazione vigente	CP CS 938.832 938.832	-	-	-		
Riduzione	CP CS -	-	-	-		
Rifinanziamento	CP CS -	-	-	-		
Rimodulazione	CP CS -	-	-	-		
Legge di Stabilità	CP CS 938.832 938.832	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 150 DEL 2013						
ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99 (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)						
Legislazione vigente	CP CS 4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	4.435.555 4.435.555	8.871.110 8.871.110	2020	3
Riduzione	CP CS -	-	-	-		
Rifinanziamento	CP CS -	-	-	-		
Rimodulazione	CP CS -	-	-	-		
Legge di Stabilità	CP CS 4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	4.435.555 4.435.555	8.871.110 8.871.110		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 4 COMMA 8/quarter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2 COMMA 99 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)									3
Legislazione vigente	cp	296.564	295.704	295.704	295.704	295.704	591.408	591.408	2020
Riduzione	cs	296.564	295.704	295.704	295.704	295.704	591.408	591.408	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	296.564	295.704	295.704	295.704	295.704	591.408	591.408	
cs	cs	296.564	295.704	295.704	295.704	295.704	591.408	591.408	
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica									
INTERNO									
DECRETO LEGGE N. 119 Del 2014									
ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.1 - CAP. 7456)									
Legislazione vigente	cp	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	132.000.000	132.000.000	2021
Riduzione	cs	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	132.000.000	132.000.000	
Rifinanziamento	cp	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-18.240.000	-18.240.000	
cs	cs	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000	-18.240.000	-18.240.000	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	37.920.000	37.920.000	37.920.000	37.920.000	37.920.000	113.760.000	113.760.000	
cs	cs	37.920.000	37.920.000	37.920.000	37.920.000	37.920.000	113.760.000	113.760.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
LEGGE N. 124 Del 2015 ART. 8 COMMA 3: CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (3.1 - CAP. 7391)					
Legislazione vigente	14.400.000 14.400.000	25.900.000 25.900.000	26.300.000 26.300.000	157.800.000 157.800.000	2024
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	14.400.000 14.400.000	25.900.000 25.900.000	26.300.000 26.300.000	157.800.000 157.800.000	
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia INTERNO					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (3.3 - CAP. 7506)					
Legislazione vigente	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	64.609.953 64.609.953	129.219.906 129.219.906	2020
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	64.609.953 64.609.953	129.219.906 129.219.906	
TOTALE MISSIONE	172.069.224 172.069.224	187.201.937 187.201.937	187.601.937 187.601.937	586.380.689 586.380.689	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	TER. IMP.
Soccorso civile									
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico									
INTERNO									
DECRETO LEGGE N. 119 Del 2014									
ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: AMMODERNAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE VVFF									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(4.2 - CAP. 7325/P)									
Legislazione vigente	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000	18.000.000	2021
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000	18.000.000	
LEGGI N. 124 Del 2015									
ART. 8 COMMA 3: CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(4.2 - CAPP. 7311, 7325/P)									
Legislazione vigente	5.600.000	5.600.000	2.100.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	10.200.000	10.200.000	2024
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	5.600.000	5.600.000	2.100.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	10.200.000	10.200.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<i>Interventi per pubbliche calamità'</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004					
ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI.					
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(6.1 - CAP. 7411)					
Legislazione vigente	cp 20.000.000 cs 20.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di stabilità	cp 20.000.000 cs 20.000.000	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO L.M. IMP.
							E SUCCESSIVI		
<i>Protezione civile</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005									
ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO									
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449)									
Legislazione vigente	cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2019	
	cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009									
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO									
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7459)									
Legislazione vigente	cp	44.000.000	-	-	-	-	-	2016	3
	cs	44.000.000	-	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	44.000.000	-	-	-	-	-		
	cs	44.000.000	-	-	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	80.600.000	80.600.000	13.100.000	13.100.000	12.700.000	12.700.000	33.200.000	33.200.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale									
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI									
DECRETO LEGISLATIVO N. 185 Del 2000									
ART. 10 COMMA 1: INCENTIVI ALL'AUTOIMPREDITORIALITA' E ALL'AUTOIMPEGNO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.									
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA									
(1.2 - CAP. 7253)									
Legislazione vigente	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000	104.400.000	104.400.000	2030
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000	104.400.000	104.400.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004					
ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI					
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(1.2 - CAP. 7439)					
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	40.000.000 40.000.000	- -	- -	2017
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs	40.000.000 40.000.000	- -	- -	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014					
ART. 1 COMMA 214: FONDO PER L'INVESTIMENTO DEL SETTORE LATTEO CASEARIO					
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(1.2 - CAP. 7100)					
Legislazione vigente	cp cs	38.000.000 38.000.000	- -	- -	2017
Riduzione	cp cs	- -23.000.000	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	15.000.000 38.000.000	- -	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<i>Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
DECRETO LEGGE N. 51 Del 2015					
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO (Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA	CP CS	14.000.000 14.000.000	- -	- -	2017
(1.5 - CAP. 7110)					
Legislazione vigente					
Riduzione	CP CS	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	CP CS	14.000.000 14.000.000	- -	- -	
ART. 5 COMMA 3/bis: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO (Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(1.5 - CAP. 7350)					
Legislazione vigente	CP CS	2.000.000 2.000.000	- -	- -	2016
Riduzione	CP CS	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	CP CS	2.000.000 2.000.000	- -	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	141.000.000	141.000.000	102.000.000	102.000.000	4.000.000	4.000.000	104.400.000	104.400.000	
Competitività e sviluppo delle imprese									
<i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>									
SVILUPPO ECONOMICO									
LEGGI N. 808 Del 1985									
ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	490.000.000	490.000.000	2028
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	700.000.000	700.000.000	2032
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
	DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996 ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	40.000.000 40.000.000		40.000.000 40.000.000		40.000.000 40.000.000		360.000.000 360.000.000		2027
Legislazione vigente	cp									
Riduzione	cs									
Rifinanziamento	cp									
Rimodulazione	cs									
Legge di stabilità	cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	360.000.000			
	cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	360.000.000			
ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	80.000.000 80.000.000		60.000.000 60.000.000		140.000.000 140.000.000		240.000.000 240.000.000		2020	3
Legislazione vigente	cp									
Riduzione	cs									
Rifinanziamento	cp									
Rimodulazione	cs									
Legge di stabilità	cp	80.000.000	35.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	310.000.000			
	cs	80.000.000	35.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	310.000.000			
	cp							70.000.000		
	cs							70.000.000		
	cp									
	cs									



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.
									TER. IMP.
ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)									3
Legislazione vigente	cp 70.000.000	cs 70.000.000	cp 155.000.000	cs 155.000.000	cp 135.000.000	cs 135.000.000	cp 200.000.000	cs 200.000.000	
Riduzione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rifinanziamento	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rimodulazione	cp -46.000.000	cs -46.000.000	cp -20.000.000	cs -20.000.000	cp -	cs -	cp 66.000.000	cs 66.000.000	
Legge di stabilità	cp 24.000.000	cs 24.000.000	cp 135.000.000	cs 135.000.000	cp 135.000.000	cs 135.000.000	cp 266.000.000	cs 266.000.000	
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005									
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485)									3
Legislazione vigente	cp 526.000.000	cs 526.000.000	cp 470.000.000	cs 470.000.000	cp 98.000.000	cs 98.000.000	cp 331.000.000	cs 331.000.000	
Riduzione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rifinanziamento	cp 100.000.000	cs 100.000.000	cp 120.000.000	cs 120.000.000	cp 150.000.000	cs 150.000.000	cp 500.000.000	cs 500.000.000	2025
Rimodulazione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Legge di stabilità	cp 626.000.000	cs 626.000.000	cp 590.000.000	cs 590.000.000	cp 248.000.000	cs 248.000.000	cp 831.000.000	cs 831.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. IMP.
							E SUCCESSIVI	TER.	
LEGGI FINANZIARIE N. 296 DEL 2006									
ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	cp	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000	115.710.000	2021	3
	cs	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000	115.710.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilita'	cp	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000	115.710.000		
	cs	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000	115.710.000		
ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	cp	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000	159.088.000	2022	3
	cs	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000	159.088.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilita'	cp	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000	159.088.000		
	cs	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000	159.088.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	Legislazione vigente	40.978.000 40.978.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	195.110.000 195.110.000	195.110.000 195.110.000		3
	Riduzione	-	-	-	-	-	-		
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-		
	Rimodulazione	-	-	-	-	-	-		
	Legge di Stabilità	40.978.000 40.978.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	195.110.000 195.110.000	195.110.000 195.110.000		
ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	Legislazione vigente	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	2.628.000 2.628.000	2.628.000 2.628.000		3
	Riduzione	-	-	-	-	-	-		
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-		
	Rimodulazione	-	-	-	-	-	-		
	Legge di Stabilità	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	2.628.000 2.628.000	2.628.000 2.628.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 84 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	Legislazione vigente		11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	44.932.000	2022
			11.233.000	11.233.000				44.932.000	
	Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp	11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	44.932.000	
		cs	11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	11.233.000	44.932.000	3
LEGGI FINANZIARIE N. 244 DEL 2007									
ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	Legislazione vigente		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	2022
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	
	Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	
		cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	CP 25.000.000 CS 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	2023
Riduzione	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	CP 25.000.000 CS 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000	2024
Riduzione	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									3
Legislazione vigente	cp	757.000.000	cp	717.000.000	cp	500.000.000	cp	1.572.000.000	2021
	cs	757.000.000	cs	717.000.000	cs	500.000.000	cs	1.572.000.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	280.000.000	cp	280.000.000	cp	280.000.000	cp	800.000.000	2021
	cs	280.000.000	cs	280.000.000	cs	280.000.000	cs	800.000.000	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	1.037.000.000	cp	997.000.000	cp	780.000.000	cp	2.372.000.000	
	cs	1.037.000.000	cs	997.000.000	cs	780.000.000	cs	2.372.000.000	
LEGGI DI STABILITA' N. 220 Del 2010									
ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	cp	35.501.000	cp	29.221.000	cp	29.221.000	cp	126.653.000	2023
	cs	35.501.000	cs	29.221.000	cs	29.221.000	cs	126.653.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	35.501.000	cp	29.221.000	cp	29.221.000	cp	126.653.000	
	cs	35.501.000	cs	29.221.000	cs	29.221.000	cs	126.653.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011									
ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7420/P)									
Legislazione vigente	25.000.000		125.000.000		125.000.000				2018
	CS		CS		CS				
Riduzione	-		-		-				
	CP		CP		CP				
Rifinanziamento	-		-		-				
	CS		CS		CS				
Rimodulazione	-		-		-				
	CP		CP		CP				
CS			CS		CS				
Legge di Stabilità									
	25.000.000		125.000.000		125.000.000				
	CS		CS		CS				
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	40.000.000		40.000.000		40.000.000				
	CS		CS		CS				
Riduzione	-		-		-				
	CP		CP		CP				
Rifinanziamento	-		-		-				
	CS		CS		CS				
Rimodulazione	-		-		-				
	CP		CP		CP				
CS			CS		CS				
Legge di Stabilità									
	40.000.000		40.000.000		40.000.000				
	CS		CS		CS				
	410.000.000		410.000.000		410.000.000				
	CS		CS		CS				



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM, TER. IMP.
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 908 - CONTRIBUTO 2					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	148.000.000 148.000.000	2029 3
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	148.000.000 148.000.000	
Incentivazione del sistema produttivo					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011					
ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.3 - CAP. 7342)					
Legislazione vigente	704.124.207 704.124.207	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	704.124.207 704.124.207	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016				2017		2018		2019		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
					E SUCCESSIVI							
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013 ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.3 - CAP. 7489)												
Legislazione vigente	cp	61.795.662	76.708.029	76.708.029	130.193.302	130.193.302	76.708.029	76.708.029	130.193.302	130.193.302	2021	3
Riduzione	cs	61.795.662	76.708.029	76.708.029								
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di stabilità	cp	61.795.662	76.708.029	76.708.029	130.193.302	130.193.302	76.708.029	76.708.029	130.193.302	130.193.302		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008 (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7343)	cs	61.795.662	76.708.029	76.708.029								
Legislazione vigente	cp	94.970.853									2016	
Riduzione	cs	94.970.853										
Rifinanziamento	cp	-										
Rimodulazione	cs	-										
Legge di stabilità	cp	94.970.853										
	cs	94.970.853										



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014					
ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7350)					
Legislazione vigente	cp cs 55.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp cs -20.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 35.000.000	-	-	-	
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007					
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7182)					
Legislazione vigente	cp cs 50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	2049
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 3 Del 2015					
ART. 7/bis: INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELLE GARANZIE DELLO STATO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7407)					
Legislazione vigente	cp 21.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cs 21.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 21.000.000	-	-	-	
cs 21.000.000	-	-	-	-	
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012					
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (8.3 - CAP. 7810)					
Legislazione vigente	cp 431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.018.400.819	2025
Riduzione	cs 431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.018.400.819	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.018.400.819	
cs 431.200.117	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE	cp 3.573.336.839	2.811.602.146	2.337.602.146	11.568.715.121	
cs 3.573.336.839	2.811.602.146	2.337.602.146	11.568.715.121		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto					
Autotrasporto ed intermodalita'					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.4 - CAP. 7305)					
Legislazione vigente	cp cs	-	-	-	2016
	2.849.126				
	2.849.126				3
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di Stabilita'	cp cs	-	-	-	
	2.849.126				
	2.849.126				



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 98 del 2011									
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.5 - CAP. 7515)									
Legislazione vigente	CP	185.110.097	-	-	-	-	-	-	2016
	CS	333.983.445	-	-	-	-	-	-	3
Riduzione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	CP	185.110.097	-	-	-	-	-	-	
	CS	333.983.445	-	-	-	-	-	-	
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.5 - CAP. 7518/P)									
Legislazione vigente	CP	138.289.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019
	CS	126.292.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3
Riduzione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP	138.289.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	CS	126.292.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012										
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.5 - CAP. 7532)										
Legislazione vigente	cp	140.540.000	cp	102.540.000	cp	293.540.000	cp	1.678.940.000	2029	3
	cs	140.540.000	cs	102.540.000	cs	293.540.000	cs	1.678.940.000		
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rimodulazione	cp	-20.000.000	cp	-20.000.000	cp	-	cp	20.000.000	2029	
	cs	-20.000.000	cs	-	cs	-	cs	20.000.000		
Legge di Stabilità	cp	120.540.000	cp	102.540.000	cp	293.540.000	cp	1.698.940.000		
	cs	120.540.000	cs	102.540.000	cs	293.540.000	cs	1.698.940.000		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013										
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.5 - CAP. 7540)										
Legislazione vigente	cp	60.311.843	cp	-	cp	-	cp	-	2016	3
	cs	169.000.000	cs	-	cs	-	cs	-		
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità	cp	60.311.843	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	169.000.000	cs	-	cs	-	cs	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014									
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quarter: INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA - LECCE									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.5 - CAP. 7549)									
Legislazione vigente	cp	15.000.000	cp	15.000.000	cp	15.000.000	cp	15.000.000	3
	cs	15.000.000	cs	15.000.000	cs	15.000.000	cs	15.000.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	cp	15.000.000	cp	15.000.000	cp	15.000.000	
	cs	15.000.000	cs	15.000.000	cs	15.000.000	cs	15.000.000	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/ter: MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO CUNEO - VENTIMIGLIA									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.5 - CAP. 7550)									
Legislazione vigente	cp	4.000.000	cp	25.000.000	cp	-	cp	-	3
	cs	4.000.000	cs	25.000.000	cs	-	cs	-	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	4.000.000	cp	25.000.000	cp	-	cp	-	
	cs	4.000.000	cs	25.000.000	cs	-	cs	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quinquies: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7518/P)									3
Legislazione vigente	cp		150.000.000		20.000.000				
	cs		150.000.000		20.000.000				
Riduzione	cp		-		-				
	cs		-		-				
Rifinanziamento	cp		-		-				
	cs		-		-				
Rimodulazione	cp		-20.000.000		-		20.000.000		2019
	cs		-20.000.000		-		20.000.000		
Legge di Stabilità	cp		130.000.000		20.000.000		20.000.000		
	cs		130.000.000		20.000.000		20.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 240: TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7563)									
Legislazione vigente	cp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000	180.000.000	2030
	cs	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000	180.000.000	3
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000	180.000.000	
	cs	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000	180.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA, ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7422)	26.537.744 26.537.744	- -	- -	- -	2016 3
Legislazione vigente	cp cs				
Riduzione	cp cs				
Rifinanziamento	cp cs				
Rimodulazione	cp cs				
Legge di Stabilità	cp cs	26.537.744 26.537.744	- -	- -	
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013 ART. 18 COMMA 3 PUNTO 1: METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7421)	40.000.000 40.000.000	33.100.000 33.100.000	10.000.000 10.000.000	- -	2018 3
Legislazione vigente	cp cs				
Riduzione	cp cs				
Rifinanziamento	cp cs				
Rimodulazione	cp cs				
Legge di Stabilità	cp cs	33.100.000 33.100.000	10.000.000 10.000.000	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013									
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7418)		9.700.000 9.700.000		17.000.000 17.000.000		9.000.000 9.000.000		- -	2018 3
Legislazione vigente	cp								
	cs								
Riduzione	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Rifinanziamento	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Rimodulazione	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Legge di Stabilità	cp	9.700.000		17.000.000		9.000.000		-	
	cs	9.700.000		17.000.000		9.000.000		-	
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÉ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7251)		125.000.000 125.000.000		50.000.000 50.000.000		50.000.000 50.000.000		50.000.000 50.000.000	2019 3
Legislazione vigente	cp								
	cs								
Riduzione	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Rifinanziamento	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Rimodulazione	cp	-		-		-		-	
	cs	-		-		-		-	
Legge di Stabilità	cp	125.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
	cs	125.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014									
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quinquies: TRATTA COLOSSEO P.ZZA VENEZIA LINEA C ROMA									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.7 - CAP. 7426)									
Legislazione vigente	cp	10.000.000	cp	90.000.000	cp	55.000.000	cp	-	3
Riduzione	cs	10.000.000	cs	90.000.000	cs	55.000.000	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	90.000.000	cp	55.000.000	cp	-	
	cs	10.000.000	cs	90.000.000	cs	55.000.000	cs	-	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/septies: COMPLETAMENTO DELLA LINEA I METROPOLITANA NAPOLI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.7 - CAP. 7427)									
Legislazione vigente	cp	10.000.000	cp	20.000.000	cp	60.000.000	cp	-	3
Riduzione	cs	10.000.000	cs	20.000.000	cs	60.000.000	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	20.000.000	cp	60.000.000	cp	-	
	cs	10.000.000	cs	20.000.000	cs	60.000.000	cs	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C: METROPOLITANA DI TORINO									3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7424)									
Legislazione vigente	cp	7.000.000	cp	48.000.000	cp	40.000.000	cp	-	2018
	cs	7.000.000	cs	48.000.000	cs	40.000.000	cs	-	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	41.000.000	cp	-41.000.000	cp	-	cp	-	
	cs	41.000.000	cs	-41.000.000	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	48.000.000	cp	7.000.000	cp	40.000.000	cp	-	
	cs	48.000.000	cs	7.000.000	cs	40.000.000	cs	-	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 228 PUNTO A: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7423/F)									
Legislazione vigente	cp	12.500.000	cp	12.500.000	cp	12.500.000	cp	150.000.000	2030
	cs	12.500.000	cs	12.500.000	cs	12.500.000	cs	150.000.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	12.500.000	cp	12.500.000	cp	12.500.000	cp	150.000.000	
	cs	12.500.000	cs	12.500.000	cs	12.500.000	cs	150.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 228 PUNTO B: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI MEROPOLITANE IN COSTRUZIONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7423/P)					3
Legislazione vigente	cp cs 7.500.000 7.500.000	72.000.000 72.000.000	20.000.000 20.000.000	40.000.000 40.000.000	2019
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 7.500.000 7.500.000	72.000.000 72.000.000	20.000.000 20.000.000	40.000.000 40.000.000	
Sostegno allo sviluppo del trasporto ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005					
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122)					3
Legislazione vigente	cp cs 325.588.410 325.588.410	431.488.197 431.488.197	1.345.000.000 1.345.000.000	2.590.000.000 2.590.000.000	2020
Riduzione	cp cs -250.000.000 -250.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	200.000.000 200.000.000	600.000.000 600.000.000	7.500.000.000 7.500.000.000	2025
Rimodulazione	cp cs -41.000.000 -41.000.000	41.000.000 41.000.000	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 34.588.410 34.588.410	672.488.197 672.488.197	1.945.000.000 1.945.000.000	10.090.000.000 10.090.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
LEGGI FINANZIARIE N. 296 Del 2006									3
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(9.1 - CAP. 7124/P)									
Legislazione vigente	cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2021
Riduzione	cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
	cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(9.1 - CAP. 7124/P)									
Legislazione vigente	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2020
Riduzione	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	cp cs	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	2021	3
Legislazione vigente	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	2021	3	
Riduzione	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000			
cs	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000			
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011									
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372/P)	cp cs	224.426.753 224.426.753	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	400.000.000 400.000.000	2020		
Legislazione vigente	cp	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000	2020		
Riduzione	cs	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000			
cs	cs	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012</p> <p>ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(9.1 - CAP. 7122/P)</p>					2018
Legislazione vigente	cp 100.000.000 cs 100.000.000	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	-	
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	200.000.000 200.000.000	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 100.000.000 cs 100.000.000	200.000.000 200.000.000	400.000.000 400.000.000	-	
<p>DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013</p> <p>ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(9.1 - CAP. 7122/P)</p>					2024
Legislazione vigente	cp 120.000.000 cs 120.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	720.000.000 720.000.000	
Riduzione	cp -50.000.000 cs -50.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	50.000.000 50.000.000	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 70.000.000 cs 70.000.000	170.000.000 170.000.000	120.000.000 120.000.000	720.000.000 720.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	LEGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 68: ANAS (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372/P)								
Legislazione vigente	cp cs	50.000.000 50.000.000	143.000.000 143.000.000	200.000.000 200.000.000	-	-	-	-	
Riduzione	cp cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	1.200.000.000 1.200.000.000	1.300.000.000 1.300.000.000	1.300.000.000 1.300.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	2020
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	1.250.000.000 1.250.000.000	1.443.000.000 1.443.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	
ART. 1 COMMA 69: ANAS (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372/P)									2016
Legislazione vigente	cp cs	112.659.872 112.659.872	-	-	-	-	-	-	
Riduzione	cp cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	112.659.872 112.659.872	-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E. SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)									
Legislazione vigente	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2020
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
ART. 1 COMMA 74: RFI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)									
Legislazione vigente	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 76: RFI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)									
	Legislazione vigente	cp	120.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	3.920.000.000	2031	3
		cs	120.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	3.920.000.000		
	Riduzione	cp	-50.000.000	-	-	-	-	-	
		cs	-50.000.000	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp	70.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	3.920.000.000		
	cs	70.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	3.920.000.000			
ART. 1 COMMA 80: RFI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)									
	Legislazione vigente	cp	150.000.000	-	-	-	-	2016	3
		cs	150.000.000	-	-	-	-		
	Riduzione	cp	-50.000.000	-	-	-	-	-	
		cs	-50.000.000	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-	50.000.000	-	-	-	-	
		cs	-	50.000.000	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
	cs	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000				



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9; HUB PORTUALE DI RAVENNA (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.6 - CAP. 7268)	cp	48.940.000	-	-	-	-	-	-	3
	cs	48.940.000	-	-	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cp	48.940.000	-	-	-	-	-	-	
	cs	48.940.000	-	-	-	-	-	-	
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012 ART. 1 COMMA 196: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.6 - CAP. 7270)	cp	10.000.000	30.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-	3
	cs	10.000.000	30.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-	
	cp	-7.107.836	-	-	-	-	-	-	
	cs	-7.107.836	-	-	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cp	2.892.164	30.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	
	cs	2.892.164	30.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019
ART. 1 COMMA 153: OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.6 - CAP. 7275)	cp	cs	-	-	-	-	-	-	3
Legislazione vigente	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Riduzione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	-	-	-25.000.000	-25.000.000	50.000.000	50.000.000	2019
Legge di Stabilità	cp	cs	-	-	75.000.000	75.000.000	150.000.000	150.000.000	
ART. 1 COMMA 236: COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.6 - CAP. 7600)	cp	cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	2024
Legislazione vigente	cp	cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	3
Riduzione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 1 COMMA 239: SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.6 - CAP. 7255)									3
Legislazione vigente	cp	10.000.000	cp	10.000.000	-	-	-	-	
	cs	10.000.000	cs	10.000.000	-	-	-	-	
Riduzione	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	10.000.000	-	-	-	-	
	cs	10.000.000	cs	10.000.000	-	-	-	-	
ART. 1 COMMA 357: CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE (Set.14) INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVAI MECCANICA (2.6 - CAP. 7604)									3
Legislazione vigente	cp	5.000.000	cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	
	cs	5.000.000	cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	
Riduzione	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	-	-	-	-	
	cs	-	cs	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	5.000.000	cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	
	cs	5.000.000	cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	
TOTALE MISSIONE	cp	4.278.845.009	cp	5.234.628.197	6.690.040.000	23.933.940.000			
	cs	4.524.409.514	cs	5.234.628.197	6.690.040.000	23.933.940.000			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
Infrastrutture pubbliche e logistica									
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGE N. 398 Del 1998									
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.5 - CAP. 7156)									
Legislazione vigente	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	-	-	2018
Riduzione	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	3
Rifinanziamento	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
Legge di Stabilità	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	-	-	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/bis: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO									
BASENTO-BRADANO SETTORE G									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.5 - CAP. 7249)									
Legislazione vigente	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	2018
Riduzione	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
Rifinanziamento	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
Legge di Stabilità	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016				2017		2018		2019		ANNO LLM. TER. IMP.
	CP		CS		CP		CS		E SUCCESSIVI		
Opere pubbliche e infrastrutture											
ECONOMIA E FINANZE											
LEGGE N. 448 Del 1998											
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA											
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA											
(10.1 - CAP. 7464)											
Legislazione vigente	CP	900.000.000	CS	900.000.000	CP	1.200.000.000	CS	1.200.000.000			2017
Riduzione	CP	-	CS	-	CP	-	CS	-			
Rifinanziamento	CP	-	CS	-	CP	-	CS	-			
Rimodulazione	CP	-600.000.000	CS	-600.000.000	CP	-800.000.000	CS	-800.000.000	800.000.000	800.000.000	2019
Legge di Stabilità	CP	300.000.000	CS	300.000.000	CP	300.000.000	CS	300.000.000	800.000.000	800.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
	<p><i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'</i></p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005</p> <p>ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p>	cp cs	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	384.183.000 384.183.000		2021	3
<p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -				
<p>LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006</p> <p>ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p>	cp cs	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	384.183.000 384.183.000		2021	3	
<p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	266.250.000 266.250.000		2021	3	
<p>LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006</p> <p>ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p>	cp cs	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	266.250.000 266.250.000		2021	3	
<p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	266.250.000 266.250.000		2021	3	



segue: Tabella I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	Legislazione vigente	cp 94.151.000 cs 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	376.604.000 376.604.000	2022	3
	Riduzione	cp -	-	-	-	-	-		
	Rifinanziamento	cp -	-	-	-	-	-		
	Rimodulazione	cp -	-	-	-	-	-		
	Legge di stabilità	cp 94.151.000 cs 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	376.604.000 376.604.000		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	Legislazione vigente	cp 90.450.000 cs 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	452.250.000 452.250.000	2023	3
	Riduzione	cp -	-	-	-	-	-		
	Rifinanziamento	cp -	-	-	-	-	-		
	Rimodulazione	cp -	-	-	-	-	-		
	Legge di stabilità	cp 90.450.000 cs 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	452.250.000 452.250.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	LEGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007 ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	90.772.000 90.772.000	cp cs	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	363.088.000 363.088.000	363.088.000 363.088.000
Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	- - - - -	cp cs cp cs cp cs	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	91.612.000 91.612.000	cp cs	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	458.060.000 458.060.000	458.060.000 458.060.000	2023
Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	- - - - -	cp cs cp cs cp cs	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)								
Legislazione vigente	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 90.517.000	cs 543.102.000	2024
Riduzione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rifinanziamento	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rimodulazione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Legge di Stabilità	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 90.517.000	cs 90.517.000	cp 543.102.000	cs 543.102.000	
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)									3
Legislazione vigente	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 4.848.000	cs 4.848.000	2022
Riduzione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rifinanziamento	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Rimodulazione	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	cp -	cs -	
Legge di Stabilità	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 1.212.000	cs 1.212.000	cp 4.848.000	cs 4.848.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)									3
Legislazione vigente	cp	225.000	cp	225.000	cp	225.000	cp	900.000	2022
Riduzione	cs	225.000	cs	225.000	cs	225.000	cs	900.000	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	225.000	cp	225.000	cp	225.000	cp	900.000	
	cs	225.000	cs	225.000	cs	225.000	cs	900.000	
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)									3
Legislazione vigente	cp	64.000	cp	64.000	cp	64.000	cp	256.000	2022
Riduzione	cs	64.000	cs	64.000	cs	64.000	cs	256.000	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	64.000	cp	64.000	cp	64.000	cp	256.000	
	cs	64.000	cs	64.000	cs	64.000	cs	256.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.	
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	1.000.000 1.000.000 - -	1.000.000 1.000.000 - -	1.000.000 1.000.000 - -	4.000.000 4.000.000 - -	2022	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp	1.000.000	1.000.000	4.000.000		
	cs	1.000.000	1.000.000	4.000.000		
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008						
ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)	7.500.000 192.413.197 - -	- - - -	- - - -	- - - -	2016	
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp	7.500.000	-	-		
	cs	192.413.197	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.
									TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008									
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	cp cs	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	291.000.000 291.000.000	291.000.000 291.000.000	2023
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	291.000.000 291.000.000	291.000.000 291.000.000	3
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	cp cs	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	723.159.588 723.159.588	723.159.588 723.159.588	2024
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	723.159.588 723.159.588	723.159.588 723.159.588	3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011									
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7685/P)									
Legislazione vigente	cp	1.071.679	cp	1.071.679	cp	1.071.679	cp	54.344.308	2024
	cs	1.071.679	cs	1.071.679	cs	1.071.679	cs	54.344.308	3
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	1.071.679	cp	1.071.679	cp	1.071.679	cp	54.344.308	
	cs	1.071.679	cs	1.071.679	cs	1.071.679	cs	54.344.308	
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012									
ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7200/P)									
Legislazione vigente	cp	350.165.821	cp	16.953.321	cp	16.953.320	cp	12.426.692	2020
	cs	350.165.821	cs	16.953.321	cs	16.953.320	cs	12.426.692	3
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	350.165.821	cp	16.953.321	cp	16.953.320	cp	12.426.692	
	cs	350.165.821	cs	16.953.321	cs	16.953.320	cs	12.426.692	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013									
ART. 13 COMMA 1: ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI		402 402	402 402		402 402		2.412 2.412		2024
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7685/P)									
Legislazione vigente	cp								
	cs								
Riduzione	cp								
	cs								
Rifinanziamento	cp								
	cs								
Rimodulazione	cp								
	cs								
Legge di Stabilità	cp	402	402		402		2.412		
	cs	402	402		402		2.412		
ART. 13 COMMA 1 PUNTO I: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA									
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA									
(1.7 - CAP. 7695)									
Legislazione vigente	cp	7.300.000							2016
	cs	18.300.000							
Riduzione	cp								
	cs								
Rifinanziamento	cp								
	cs								
Rimodulazione	cp								
	cs								
Legge di Stabilità	cp	7.300.000							
	cs	18.300.000							



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP CS		CP CS		CP CS		CP CS		
LEGGI DI STABILITÀ N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7200/P)									3
Legislazione vigente	CP CS	116.657.092 116.657.092	CP CS	131.349.072 131.349.072	- -	- -	- -	- -	
Riduzione	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	CP CS	116.657.092 116.657.092	CP CS	131.349.072 131.349.072	- -	- -	- -	- -	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014									
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/septies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL 69/2013 (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7543/P)									
Legislazione vigente	CP CS	15.000.000 15.000.000	CP CS	100.000.000 100.000.000	65.000.000 65.000.000	65.000.000 65.000.000	- -	- -	3
Riduzione	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	CP CS	- -	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	CP CS	15.000.000 15.000.000	CP CS	100.000.000 100.000.000	65.000.000 65.000.000	65.000.000 65.000.000	- -	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/octies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL N.69 DEL 2013 (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7543/P)					3
Legislazione vigente	cp cs 33.000.000 33.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	2017
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 33.000.000 33.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	
ART. 3 COMMA 3 PUNTO A: NUOVI PROGETTI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7543/P)					3
Legislazione vigente	cp cs 30.000.000 111.287.376	30.000.000 30.000.000	-	-	2017
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 30.000.000 111.287.376	30.000.000 30.000.000	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 3 COMMA 3 PUNTO B: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDIMENTI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7219/P)					3
Legislazione vigente	6.300.000 6.300.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	-	2018
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	6.300.000 6.300.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	-	
ART. 3 COMMA 3 PUNTO B/bis: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDIMENTI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7219/P)					3
Legislazione vigente	3.700.000 3.700.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	-	2018
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	3.700.000 3.700.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7471)					3
Legislazione vigente	cp cs 20.564.000 50.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 20.564.000 50.000.000	-	-	-	
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGE N. 662 Del 1996					
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.					
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7483)					
Legislazione vigente	cp cs 10.330.000 10.330.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 10.330.000 10.330.000	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.2 - CAP. 7484)					2016
Legislazione vigente	cp cs 10.330.000 10.330.000	-	-	-	3
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 10.330.000 10.330.000	-	-	-	
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997					
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRAFTE AUTOSTRADALI (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7485)					2017
Legislazione vigente	cp cs 51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	-	-	3
Riduzione	cp cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
<p>LEGGI FINANZIARIE N. 311 DEL 2004</p> <p>ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>(1.2 - CAP. 7481)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>cp 5.000.000</p> <p>cs 5.000.000</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp 5.000.000</p> <p>cs 5.000.000</p>	-	-	-	2016
<p>DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011</p> <p>ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.2 - CAP. 7514)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>cp 67.147.162</p> <p>cs 67.147.162</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp -</p> <p>cs -</p> <p>cp 67.147.162</p> <p>cs 67.147.162</p>	-	-	-	2016



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	ANNO LIM. IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7155)						3
Legislazione vigente	19.843.159 19.843.159	-	-	-	2016	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	19.843.159 19.843.159	-	-	-		
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MOREGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)						3
Legislazione vigente	4.118.657 4.118.657	-	-	-	2016	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	4.118.657 4.118.657	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529)					
Legislazione vigente	9.548.000 9.548.000	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	3
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	9.548.000 9.548.000	-	-	-	
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013					
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7536/P)					
Legislazione vigente	33.764.052 33.764.052	96.140.831 96.140.831	-	-	2017
Riduzione	-	-	-	-	3
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	33.764.052 33.764.052	96.140.831 96.140.831	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7537)					2016	3
Legislazione vigente	60.311.843 60.311.843	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	60.311.843 60.311.843	-	-	-		
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENEZA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7147)					2016	3
Legislazione vigente	219.500.000 219.500.000	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	219.500.000 219.500.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7538)					3
Legislazione vigente	94.970.853 94.970.853	60.000.000 60.000.000	121.000.000 121.000.000	110.000.000 110.000.000	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-30.000.000 -30.000.000	-	-20.000.000 -20.000.000	50.000.000 50.000.000	2019
Legge di Stabilità	64.970.853 64.970.853	60.000.000 60.000.000	101.000.000 101.000.000	160.000.000 160.000.000	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7541)					3
Legislazione vigente	76.558.497 76.558.497	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	76.558.497 76.558.497	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013</p> <p>ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL TI T2</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(1.2 - CAP. 7545)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilita</p>	<p>CP 16.000.000</p> <p>CS 16.000.000</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP 16.000.000</p> <p>CS 16.000.000</p>	<p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2017</p> <p>3</p>
<p>DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014</p> <p>ART. 3 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(1.2 - CAP. 7536/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilita</p>	<p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p>	<p>438.000.000</p> <p>438.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>438.000.000</p> <p>438.000.000</p>	<p>1.565.000.000</p> <p>1.565.000.000</p> <p>-10.000.000</p> <p>-10.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-100.000.000</p> <p>-100.000.000</p> <p>1.455.000.000</p> <p>1.455.000.000</p>	<p>126.000.000</p> <p>126.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>226.000.000</p> <p>226.000.000</p>	<p>2020</p> <p>3</p>



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quarter: SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITÀ LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA SS 32 E LA SP 299, TANGENZIALE DI NOVARA	-	32.000.000 32.000.000	-	-	3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7522)					
Legislazione vigente	cp	32.000.000	-	-	
	cs	32.000.000	-	-	
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	32.000.000	-	-	
	cs	32.000.000	-	-	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/sexies: SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7521)					
Legislazione vigente	cp	15.000.000	30.000.000	45.000.000	3
	cs	15.000.000	30.000.000	45.000.000	
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	30.000.000	45.000.000	
	cs	15.000.000	30.000.000	45.000.000	



segue: tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 299: REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(1.2 - CAP. 8431)									
Legislazione vigente			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	260.000.000	260.000.000	2031
Riduzione			-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento			-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione			-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità									
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	260.000.000	260.000.000	
			-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE									
			2.436.361.815	2.229.195.903	2.229.195.903	3.355.059.999	5.425.474.000	5.425.474.000	
			2.742.998.388	2.229.195.903	2.229.195.903	3.355.059.999	5.425.474.000	5.425.474.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. PER. IMP.	
	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy SVILUPPO ECONOMICO LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014 ART. 1 COMMA 202 PUNTO B: RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (4.2 - CAP. 7481)					
Legislazione vigente		49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	- -	- -	2017
Riduzione		-	-	-	-	
Rifinanziamento		-	-	-	-	
Rimodulazione		-	-	-	-	
Legge di Stabilità						
		49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	- -	- -	
TOTALE MISSIONE						
		49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	- -	- -	
						3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Ricerca e innovazione					
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014					
ART. 1 COMMA 142: CONTRIBUTO ASI - PROGRAMMA COSMO SKYMED					
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA					
(3.4 - CAP. 7238/P)					
Legislazione vigente	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	-	-	2017
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	-	-	
ART. 1 COMMA 175: SESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA					
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA					
(3.4 - CAP. 7238/P)					
Legislazione vigente	60.000.000 60.000.000	170.000.000 170.000.000	170.000.000 170.000.000	340.000.000 340.000.000	2020
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	200.000.000	2020
Rimodulazione	-	-20.000.000 -20.000.000	-20.000.000 -20.000.000	40.000.000 40.000.000	
Legge di Stabilità	60.000.000 60.000.000	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000	580.000.000 580.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	90.000.000	90.000.000	180.000.000	180.000.000	150.000.000	150.000.000	580.000.000	580.000.000	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche									
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA III: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO									
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE									
(1.9 - CAP. 7511)									
Legislazione vigente	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rifinanziamento	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	2030
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	150.000.000	150.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 50: PROSECUZIONE BONIFICHE AMIANTO (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.9 - CAP. 7503)									
Legislazione vigente	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	2017
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000					
TOTALE MISSIONE	195.000.000	195.000.000	95.000.000	95.000.000	150.000.000	150.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
Casa e assetto urbanistico									
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009									
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO									
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(14.1 - CAP. 7817)									
Legislazione vigente	cp	175.343.334	130.852.054	112.691.000	1.374.874.000	2032			3
	cs	175.343.334	130.852.054	112.691.000	1.374.874.000				
Riduzione	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Rimodulazione	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Legge di Stabilità	cp	175.343.334	130.852.054	112.691.000	1.374.874.000				
	cs	175.343.334	130.852.054	112.691.000	1.374.874.000				
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013									
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO									
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(14.1 - CAP. 8005)									
Legislazione vigente	cp	1.097.200.000	1.297.200.000	1.497.200.000	1.797.200.000	2020			3
	cs	1.097.200.000	1.297.200.000	1.497.200.000	1.797.200.000				
Riduzione	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Rimodulazione	cp	-	-	-	-				
	cs	-	-	-	-				
Legge di Stabilità	cp	1.097.200.000	1.297.200.000	1.497.200.000	1.797.200.000				
	cs	1.097.200.000	1.297.200.000	1.497.200.000	1.797.200.000				



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
LEGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C; MUTUI PRIMA CASA					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(14.1 - CAP. 7077)					
Legislazione vigente	cp 187.766.455 cs 187.766.455	-	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -70.000.000 cs -70.000.000	-	-	70.000.000 70.000.000	2019
Legge di Stabilità	cp 117.766.455 cs 117.766.455	-	-	70.000.000 70.000.000	
Politiche abitative, urbane e territoriali					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014					
ART. 1 COMMA 235 PUNTO 1; SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE					
(Set.8) EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA					
(3.1 - CAP. 7442/F)					
Legislazione vigente	cp 30.000.000 cs 58.804.000	30.000.000 30.000.000	40.000.000 40.000.000	-	2018
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 30.000.000 cs 58.804.000	30.000.000 30.000.000	40.000.000 40.000.000	-	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 235 PUNTO 2: SOMME DERIVANTI DAL FONDO REVOUCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE	6.277.000		6.277.000		30.277.000		186.492.000		3
(Set.8) EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA	12.304.000		6.277.000		30.277.000		186.492.000		
(3.1 - CAP. 7442/P)	-		-		-		-		
Legislazione vigente									
Riduzione									
Rifinanziamento									
Rimodulazione	84.000.000		80.000.000		-		-164.000.000		
	84.000.000		80.000.000		-		-164.000.000		
Legge di Stabilità	90.277.000		86.277.000		30.277.000		22.492.000		
	96.304.000		86.277.000		30.277.000		22.492.000		
TOTALE MISSIONE	1.510.586.789		1.544.329.054		1.680.168.000		3.264.566.000		
	1.545.417.789		1.544.329.054		1.680.168.000		3.264.566.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. PER. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici					
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014					
ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8098)					
Legislazione vigente	cp 50.000.000 cs 50.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
cs -	cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 50.000.000 cs 50.000.000	-	-	-	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014					
ART. 1 COMMA 9: FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8099)					
Legislazione vigente	cp 100.000.000 cs 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2020
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
cs -	cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 100.000.000 cs 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	150.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
Istruzione scolastica									
<i>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>									
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA									
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013									
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI									
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA									
(1.1 - CAP. 7106)									
Legislazione vigente	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	2044
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	50.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2025
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilita'									
TOTALE MISSIONE	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	
	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N. 107 Del 2015 ART. 1 COMMA 173: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (2.2 - CAP. 7225) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilit�	4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000	2045
	4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000	
	cp	-	-	-	-
	cs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	cs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	cs	-	-	-	-
	cp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000
	cs	4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000
	TOTALE MISSIONE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000
		4.000.000	4.000.000	4.000.000	108.000.000



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. PER. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale					
<i>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006					
ART. 1 COMMA 863 PUNTO 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE					
(Set.4) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE					
(28.1 - CAP. 8000/P)					
Legislazione vigente	cp 1.600.000.000 cs 1.600.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -670.000.000 cs -670.000.000	-	-	670.000.000 670.000.000	2019
Legge di Stabilità	cp 930.000.000 cs 930.000.000	-	-	670.000.000 670.000.000	
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 6: FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020					
(Set.4) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE					
(28.1 - CAP. 8000/P)					
Legislazione vigente	cp 980.200.000 cs 980.200.000	2.476.700.000 2.476.700.000	2.161.700.000 2.161.700.000	32.994.000.000 32.994.000.000	2023
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp 1.289.800.000 cs 600.000.000	923.300.000 923.300.000	1.338.300.000 1.338.300.000	-3.551.400.000 -2.861.600.000	
Legge di Stabilità	cp 2.270.000.000 cs 1.580.200.000	3.400.000.000 3.400.000.000	3.500.000.000 3.500.000.000	29.442.600.000 30.132.400.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	3.200.000.000	2.510.200.000	3.400.000.000	3.400.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	30.112.600.000	30.802.400.000	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio									
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005									
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)									
Legislazione vigente	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	128.100.000	128.100.000	2023
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	128.100.000	128.100.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	<p>LEGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.3 - CAP. 7851)</p> <p>Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità</p>	cp cs cp cs cp cs cp cs	30.000.000 30.000.000 -5.000.000 -5.000.000 - - - - 25.000.000 25.000.000	30.000.000 30.000.000 -5.000.000 -5.000.000 - - - - 25.000.000 25.000.000	30.000.000 30.000.000 -5.000.000 -5.000.000 - - - - 25.000.000 25.000.000	60.000.000 60.000.000 -10.000.000 -10.000.000 - - - - 50.000.000 50.000.000	2020		
<p><i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</i></p> <p>ECONOMIA E FINANZE LEGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014 ART. 1 COMMA 188: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO APPLICATIVI INFORMATICI PER SCRITTURE CONTABILI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7460)</p> <p>Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità</p>	cp cs cp cs cp cs	18.000.000 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 18.000.000	15.000.000 15.000.000 - - - - - - 15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000 - - - - - - 15.000.000 15.000.000	- - - - - - - - - -	2018			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	68.620.000	68.620.000	65.620.000	65.620.000	65.620.000	65.620.000	178.100.000	178.100.000	
Giovani e sport									
Attività ricreative e sport									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI DI STABILITÀ N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA									
(22.1 - CAP. 7455)									
Legislazione vigente	18.776.646		-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	18.776.646		-	-	-	-	-	-	3
Rifinanziamento			-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione			-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità									
	18.776.646		-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE	18.776.646		-	-	-	-	-	-	
	18.776.646		-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.	
									TER. IMP.	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 144 Del 1999 ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.4 - CAP. 7335)	cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	3	
	cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000		
	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000		
	cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000		
	cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000		
	cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000		
	TOTALE MISSIONE	cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	
		cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Fondi da ripartire					
Fondi da assegnare					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
LEGE N. 499 Del 1999					
ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(6.1 - CAP. 7810)					
Legislazione vigente	CP CS 25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000	- -	- -	2017
Riduzione	CP CS -	-	-	-	
Rifinanziamento	CP CS -	-	-	-	
Rimodulazione	CP CS -	-	-	-	
Legge di stabilità	CP CS 25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000	- -	- -	
TOTALE MISSIONE	CP CS 25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000	- -	- -	
TOTALE GENERALE	CP CS 20.948.623.487 20.845.855.565	21.412.886.625 21.412.886.625	23.628.226.470 23.628.226.470	93.721.518.626 94.411.318.626	

